

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 451 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

DETERMINAZIONE N. 392

IN DATA 20-04-2017

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. - Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 - Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

Impresa:	S. Tommaso S.r.l.		
Sede Legale:	Via della Vittoria n. 33	Comune: Legnano (MI)	Cap: 20025
Sede Operativa:	Località Brianco n. 11	Comune: Salussola (BI)	Cap: 13885
Codice fiscale:	01364670123	Partita IVA: 13366650151	Codice SIRA: 41773
Telefono: 335.6211610		E-mail: s.tommaso@arubapec.it	

Il sottoscritto Dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche;

Vista

- La richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata da S. Tommaso S.r.l., con sede legale in Via della Vittoria n. 33 nel Comune di Legnano (MI), pervenuta con nota del 22.11.2016 (ns. prot. n. 25995), per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco n. 11 nel comune di Salussola e ricadente in parte nel comune di Dorzano (BI);
- la nota pervenuta il 02.12.2016 (ns. prot. n. 27202 del 05.12.2016) da parte della Società che ha redatto il progetto con le integrazioni spontanee relative alle interferenze con attività minerarie.

Preso atto:

- del provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi ed avvio del procedimento prot. n. 26395 del 25.11.2016,
- della pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione procedente dell'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove è stato possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni ai

sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Vista

- La richiesta di chiarimenti formalizzata dalla SNAM Rete Gas, Distretto Nord Occidentale al Proponente in data 09.12.2016 con nota ns. prot. n. 27830 del 12.12.2016.
- La richiesta delle integrazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 16 Dicembre 2016 formalizzata da questa Amministrazione al proponente con nota ns. prot. n. 28733 del 20.12.2016.

Valutati gli elaborati progettuali trasmessi con l'istanza e preso atto delle integrazioni fornite dal Proponente in data 20.02.2017, con nota ns. prot. n. 4001, a seguito della prima seduta della Conferenza dei Servizi, oltre che dei chiarimenti forniti verbalmente durante i lavori della Conferenza.

Preso atto dei verbali della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 16.12.2016, 29.12.2016 e 28.03.2017, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto.

Considerato che la seduta della Conferenza dei Servizi del 28.03.2017 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti e di quelli che hanno trasmesso il loro parere per iscritto, senza partecipare alla seduta. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Considerato che la Società ha chiesto di far confluire nel citato procedimento unico, previsto dal D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., anche l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per poter realizzare ed esercire lo stabilimento in progetto, come previsto dall'art. 29 – quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Dato atto che le autorizzazioni che sono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. sono:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 5.3B, comprendente:
 - a. Autorizzazione gestione rifiuti ex Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - b. Autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - c. Autorizzazione scarico in fognatura ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Realizzazione linea di allacciamento alla rete SNAM e stazione di pompaggio.
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in gestione CORDAR.
- Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR s.p.a. Biella Servizi.
- Autorizzazione RFI per parallelismo della tubazione interrata alla linea ferroviaria con distanza maggiore di 10 metri.
- Permesso di costruire per le opere realizzate nei Comuni di Dorzano e Salussola.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Nulla Osta Fattibilità di cui all'art. 8 D.P.R. 151/2011 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
- Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli a seguito di VPIA.

Preso atto del Decreto di nomina, acquisito con prot. n. 28434 del 16.12.2016, con il quale il Prefetto della Provincia di Biella ha conferito al Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella, od a un suo delegato, la nomina di rappresentante unico delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art 14 – ter comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in seno alla Conferenze dei Servizi relativa al procedimento oggetto del presente atto.

Considerato acquisito il parere favorevole per effetto dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo, così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter della L. 241/90 "*Lavori della Conferenza dei Servizi*", da parte del Comune di Dorzano; della Regione Piemonte - Direzione Regionale Innovazione Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile; di RFI S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione di Torino.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 28.03.2017, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate suddivise in relazione all'autorità proponente:

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

Prescrizioni Preliminari:

- I Poiché le tempistiche indicate dal proponente per la pulizia dei locali potrebbero non garantire idonee condizioni di salubrità in relazione all'andamento stagionale. L'Azienda dovrà aumentare la frequenza delle pulizie tenendo conto delle problematiche legate all'andamento stagionale. Dovrà prevedere, in particolare, la possibilità di svolgere almeno una pulizia infrasettimanale (oltre a quella settimanale prevista) nell'area di conferimento.
- II L'Azienda dovrà collocare un ulteriore piezometro a valle della zona di compostaggio.
- III Il set analitico monitorato dai piezometri deve essere integrato con la determinazione dei seguenti parametri: BOD₅, azoto ammoniacale, metalli (alluminio, antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo (VI), ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco), calcio, sodio, potassio, magnesio. Deve essere prevista una campagna di monitoraggio ante operam e prima di ogni campionamento deve essere misurata la soggiacenza della falda. Sulla base delle evidenze analitiche, potrà essere richiesta da parte degli Enti un'ulteriore integrazione del set analitico.
- IV Relativamente alla vasca acque di processo del depuratore, si ritiene preferibile la soluzione, peraltro contemplata nella relazione geotecnica, di realizzare la struttura fuori terra; tale soluzione oltre a garantire maggior franco rispetto alla falda, consente in maniera più agevole di verificare l'integrità della struttura nel tempo.
- V Al fine di evitare situazioni di vulnerabilità degli acquiferi derivanti dall'attività in progetto si assegnano le seguenti prescrizioni:
 - 1 prima della posa delle strutture adibite al contenimento di sostanze liquide potenzialmente contaminanti la falda (qualora non siano già predisposte di sistemi di controllo e contenimento di eventuali perdite), quali vasche dell'impianto di depurazione e digestore, il proponente dovrà posizionare uno strato di impermeabilizzazione di natura minerale o sintetica atto a diminuire la vulnerabilità dell'acquifero; l'applicazione di tale accorgimento è reso necessario dalla necessità dettata dalla relazione geotecnica di posare le strutture su uno strato di idonea portanza e quindi con elevata permeabilità. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dell'interno delle vasche, dovrà essere applicato un rivestimento con resina epossidica più additivo impermeabilizzante nel cls.
 - 2 Su tutte le vasche per acque di processo, acque industriali, percolati e acque di prima pioggia, prima dell'avvio dell'impianto, dovranno essere eseguite prove di tenuta e verifiche idrauliche; i relativi esiti, sottoscritti da tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella e all'ARPA. Tali verifiche devono essere ripetute in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che comportano lo svuotamento dell'impianto, comunque almeno una volta ogni 2 anni, trasmettendo gli esiti alla Provincia di Biella e all'ARPA.
 - 3 Formalizzazione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione.
 - 4 Mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili,

-) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ecc....).
- 5 Compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, ecc ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta.
 - 6 Separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale.
 - 7 Disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto.
 - 8 Il serbatoio contenente metanolo dovrà essere a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine, inoltre la parete metallica esterna dovrà essere rivestita di materiale anticorrosione.
 - 9 Il serbatoio contenente metanolo dovrà essere dotato dei seguenti dispositivi:
 - un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - un'incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine;
 - 10 le caratteristiche di tenuta del serbatoio dovranno essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
 - 11 All'atto della dismissione, tutti i serbatoi dovranno essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

Prescrizioni inerenti il processo produttivo

- VI In merito all'uso del flocculante HIDROFLOC CL 91810 si osserva che la miscela non pericolosa, in relazione al suo stato fisico, ma contenente sostanze pericolose (per le quali è stata condotta una CSA vedi SDS sez. 15.2), in SDS al punto 1.2 Usi pertinenti fornisce la seguente indicazione: coadiuvante di processo. Il regolamento REACH impone che le sostanze o sostanze in miscela siano registrate in relazione ad un uso identificato che permette l'adeguata valutazione affinché sia garantito che tale uso sia sicuro in tutte le fasi di vita dalla fabbricazione allo stato di rifiuto. Poiché l'uso previsto (di cui il proponente non fornisce i quantitativi per Kg di materiale trattato) prevede poi che tale miscela risulti inglobata in una matrice destinata all'agricoltura o in generale a usi agronomici occorre comunicare a monte della catena di approvvigionamento per rendere identificato l'uso e avere assicurazioni circa l'uso sicuro in tale modalità. Qualora non fossero fornite garanzie di uso sicuro l'utilizzatore deve rivolgersi ad altri fornitori che abbiano identificato tale tipo di utilizzo al fine di garantirne l'uso sicuro.
- VII In riferimento all'uso dei fanghi di depurazione nella miscelazione del compostaggio, occorre che l'utilizzatore di sostanze o sostanze in miscela comunichi a monte della sua catena di approvvigionamento i prodotti che entrano nel processo di depurazione, o nei trattamenti i cui reflui sono convogliati al depuratore (Upgrading del biogas), al fine di rendere il proprio uso identificato. Infatti l'uso di fanghi che possono contenere una sostanza con caratteristiche di pericolosità per la salute o l'ambiente deve essere valutato in fase di registrazione dal fabbricante di tale sostanza a seguito della comunicazione degli usi che fanno gli utilizzatori a valle. Se non sussistono le garanzie di uso sicuro tali fanghi dovranno essere classificati e opportunamente caratterizzati attribuendo il loro corretto codice CER.

- VIII I fanghi destinati alla fase di compostaggio devono avere caratteristiche conformi a quelle previste nell'allegato IB del D.Lgs. 99/92; tali fanghi dovranno essere caratterizzati dopo la messa a regime dell'impianto e successivamente dovranno essere analizzati con frequenza almeno annuale. Nel caso in cui i fanghi siano non conformi all'invio al compostaggio, dovranno essere avviati allo smaltimento e gestiti in regime di deposito temporaneo.
- IX All'atto della sostituzione del biofiltro esausto i materiali di risulta dovranno essere correttamente recuperati o smaltiti.

Emissioni in atmosfera

- X Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- XI Poiché la tipologia di lavorazione è potenzialmente odorigena e potrebbe pertanto essere oggetto di molestia alla popolazione, come peraltro già accaduto su altri impianti simili in territorio regionale, si richiede che l'Azienda realizzi entro 6 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteo dispersiva, con le modalità descritte nella DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554, al fine di censire le fonti odorigene.
- XII Nell'ipotesi in cui vengano accertate molestie olfattive ascrivibili all'impianto in oggetto, l'Azienda dovrà operare in termini ragionevoli la progettazione esecutiva e la realizzazione delle componenti impiantistiche necessarie al confinamento di tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti freschi (anche sfalci e potature) e dei rifiuti prodotti, all'adeguamento delle strutture adibite ai ricambi d'aria ed il biofiltro alla nuova situazione di progetto. La fase di realizzazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di dettaglio sul quale si dovranno esprimere la Provincia di Biella ed ARPA – Sede di Biella.
- XIII L'Azienda dovrà prevedere l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza che garantisca, in caso di interruzione dell'alimentazione della corrente elettrica, almeno le funzioni elementari legate alla messa in sicurezza degli impianti.
- XIV L'Azienda dovrà garantire il rispetto delle Migliori tecniche disponibili per quello che concerne il funzionamento degli impianti ed il contenimento degli effluenti emessi in atmosfera, a tale scopo dovranno essere garantiti almeno 3 ricambi d'aria in tutte le aree in depressione. L'Autorità competente si riserva di prescrivere ricambi più frequenti nell'ipotesi in cui si rilevino malfunzionamenti o esposti relativi ad emissioni maleodoranti.
- XV L'Azienda, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di emissioni e di odori. Qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia all'ARPA ed al Comune territorialmente competente apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
- XVI L'autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere l'esecuzione con maggiore frequenza delle manutenzioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene qualora emergessero problematiche legate alla diffusione di odori molesti nelle aree contermini all'impianto.
- XVII Si approva il piano di monitoraggio proposto dall'Azienda e si confermano i limiti emissivi proposti con le seguenti modifiche:

Punto E1 Biofiltri:		
COV	50	mg/Nm ³
NH ₃	10	mg/Nm ³
H ₂ S	2	mg/Nm ³
Polveri	5	mg/Nm ³

Odori 300 OUE/m³

Punto E4 Caldaia:

CO 100 mg/Nm³

NOx 80 mg/Nm³

- XVIII** L'Azienda dovrà inoltre prevedere la verifica, con cadenza semestrale, dell'efficacia di abbattimento dei biofiltri per i parametri COV, polveri e NH₃.
- XIX** L'Azienda dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificheranno agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione ed il ripristino delle funzionalità. Vengono incluse nelle anomalie anche le accensioni della torcia. Se le tempistiche per il ripristino dovessero prolungarsi oltre i 3 giorni sarà necessario sospendere il conferimento di materiale. Al verificarsi di dette anomalie e/o guasti, l'Azienda dovrà tempestivamente informare gli Enti (Provincia, Comune e ARPA) competenti per territorio.
- XX** L'Azienda dovrà provvedere ad inviare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA Piemonte NE sede di Biella, entro 60 giorni dal rilascio dell'Atto finale, una descrizione di dettaglio della torcia di emergenza con l'indicazione delle procedure di gestione delle anomalie di funzionamento della stessa.
- XXI** Le modalità di campionamento ai biofiltri dovranno essere preventivamente concordate con ARPA, pertanto l'Azienda dovrà proporre una relazione di dettaglio su come intende gestire i campionamenti stessi.
- XXII** Tutti i parametri dimensionali degli impianti indicati in fase progettuale devono corrispondere all'effettivo assetto emissivo che avrà lo stabilimento, in particolar modo la portata dei camini indicata deve riferirsi al reale valore di effluenti (Nm³/h) emessi in atmosfera; le eventuali perdite di carico a valle dei sistemi di aspirazione (determinate ad esempio dagli impianti di abbattimento) devono pertanto essere valutate in sede progettuale e sottratte dalle portate di targa dei ventilatori. Variazioni ritenute eccessive e non giustificate (ad esempio per impianti che modulano l'aspirazione in base al carico di lavoro), tra i parametri progettuali e quelli realmente riscontrati infatti possono determinare, in fase istruttoria, l'assegnazione di limiti incongruenti rispetto all'effettivo assetto impiantistico adottato e successivamente inficiare la veridicità dei risultati delle rilevazioni analitiche di controllo.
- XXIII** I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- XXIV** Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
- XXV** La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
- XXVI** L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- XXVII** La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

- XXVIII** Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
- XXIX** Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

Gestione rifiuti

- XXX** Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso dovranno essere finalizzate ad accertare, per quanto possibile, eventuali anomalie o difformità prima della formale accettazione dei rifiuti, allo scopo di consentire il loro eventuale respingimento. Qualora eventuali non conformità emergessero a carico dei rifiuti già accettati, il proponente dovrà provvedere alla loro corretta gestione inviandoli presso impianti autorizzati al loro trattamento.
- XXXI** Tutte le aree di stoccaggio dovranno essere contrassegnate con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto.
- XXXII** Tutti i cassoni destinati al deposito temporaneo dei rifiuti devono essere mantenuti coperti
- XXXIII** Al fine di evitare future problematiche di emissioni maleodoranti, tutte le aree esterne dovranno essere realizzate con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni idrici ed agevolare il convogliamento nella rete di raccolta.

Approvvigionamento idrico

- XXXIV** Allo scopo di salvaguardare la risorsa idrica l'alimentazione alla vasca adibita all'approvvigionamento delle acque industriali dovrà avvenire prioritariamente utilizzando le acque di processo riciclate, in seconda battuta utilizzando le acque meteoriche e, solamente in ultima istanza, utilizzando le acque sotterranee in concessione.

Impatto acustico

- XXXV** Il Comitato tecnico osserva che il proponente ha risposto, anche se non completamente, alle osservazioni. Le incongruenze relative ai livelli di rumore residuo e agli algoritmi di calcolo utilizzati infatti non sono state completamente risolte. In generale si osserva che la metodologia di valutazione adottata, sebbene nei principi sostanzialmente corretta, è alquanto complessa e suscettibile di ingenerare confusione.
- I calcoli previsionali evidenziano un superamento del limite assoluto di immissione in periodo notturno sul lato Nord-Ovest, senza che siano state previste azioni correttive. Benché il potenziale superamento riguardi una piccola porzione di territorio ad uso agricolo e priva di insediamenti abitativi, si ritiene in ogni caso che l'azienda debba adoperarsi affinché siano rispettati i limiti di legge in qualunque porzione di territorio esterna alla proprietà. Si richiede pertanto che nel termine dei 60 giorni dal rilascio del provvedimento finale, il proponente fornisca un aggiornamento della relazione previsionale di impatto

acustico allo scopo di chiarire le incongruenze rimanenti e proporre degli interventi di mitigazione atti a garantire in ogni condizione il rispetto dei limiti di legge relativamente alle immissioni nelle aree esterne a quella in cui verrà realizzato il progetto.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

XXXVI Il proponente non ha considerato le possibili interferenze della roggia che attraversa la proprietà con le aree interessate dalle nuove realizzazioni. Nel caso in cui le attività di scavo interferiscano con il tracciato della roggia, la stessa deve essere salvaguardata relativamente alla sua funzionalità ed eventualmente ripristinata.

XXXVII Dalla verifica delle tavole di progetto presentate si riscontra quanto segue:

1. nella tavola 2.04 *Planimetria approvvigionamento e scarichi*, la roggia passante sotto la proprietà risulta essere sotto l'area prevista per il posizionamento dei biofiltri, rampa accesso capannone conferimento, zona rifornimento gasolio. Nella tavola 2:25 Biofiltro-prospetti tuttavia non viene mai indicata la roggia, nemmeno nei prospetti dell'opera dove sono visibili le sottofondazioni dei fabbricati.
2. Si rileva inoltre che nella tavola 2.04 sono stati disegnati dei pozzetti/griglie di raccolta acque in prossimità del serbatoio del gasolio, una in prossimità del depuratore e una nell'area dove sorgerà il biofiltro sezione 4.
3. Negli elaborati grafici richiamati in precedenza sempre nella stessa tavola la linea di raccolta acque meteoriche S3 proveniente dalle tettoie e capannoni non va ad un recapito finale ma viene interrotta.

L'Azienda dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella copia degli elaborati 2.04 e 2.25 epurati dagli errori segnalati entro 60 giorni dal rilascio dell'atto finale.

Salute e sicurezza

XXXVIII In riferimento a indicazioni di letteratura e specificatamente alle LG "Il compostaggio" Bozza marzo 2009 - Regione Piemonte (citata dal proponente al paragrafo dei monitoraggi ambientali del Documento di valutazione del rischio biologico per i lavoratori) si evidenzia la criticità rispetto al rischio da agenti microbiologici per la presenza di edifici civili ad una distanza dalla recinzione compresa fra ~ 50 e ~ 200 m. Tale documento consiglia una distanza minima superiore ai 200-250 metri, pertanto si ritiene che tale criticità possa essere gestita attraverso il controllo delle condizioni microbiologiche alla recinzione dell'impianto ed eventuali azioni correttive in caso di alterazioni delle condizioni del sito prima della costruzione dell'impianto. Si richiede quindi di eseguire il monitoraggio degli agenti biologici che sono già stati identificati per la valutazione del rischio biologico dei lavoratori addetti all'impianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Microorganismi vitali a 22°C, Microorganismi vitali a 36°C, Escherichia coli, ente robacteriaceae, miceti) esternamente la recinzione dell'impianto a nord-est, a sud-est e a sud-ovest dove si evidenziano edifici ad uso civile; per una comparazione delle condizioni preesistenti; si richiede il monitoraggio di tali punti sia nella fase precedente l'avvio dell'impianto e nello stesso periodo stagionale, in estate (Luglio/agosto), che dopo l'avvio dell'impianto, ripetuto almeno annualmente durante il periodo estivo, con comunicazione preventiva della data di monitoraggio (15 giorni prima) e l'invio degli esiti di tali controlli al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'attenzione della Dott.ssa Nadia Agostino (prevenzione@aslbi.piemonte.it).

XXXIX L'Azienda dovrà mettere in opera interventi atti al controllo delle colonizzazioni da insetti e roditori con procedure standardizzate di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza adeguata.

Piano di monitoraggio e controllo

XL L'azienda entro il mese di aprile di ogni anno dovrà inviare agli Enti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente.

Prescrizioni assegnate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Biella:

- ✚ Il progetto definitivo dell'insediamento, da redigersi nelle forme previste dall'Allegato I del DM 07.08.2012. sia sottoposto a parere preventivo secondo le procedure di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.
- ✚ Il carico di incendio specifico di progetto in tutti i compartimenti sia limitato in modo tale da garantire il livello 3 di prestazione contro l'incendio così come definito nell'allegato al DM 09.03.07 per l'intero insediamento tenuto conto del valore di resistenza al fuoco previsto per le strutture.
- ✚ I dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, siano scelti in conformità ai criteri dettati dall'art. 3 del DM 03.11.2004.
- ✚ La rete idrica antincendi sia realizzata in conformità alle norme UNI 10779 garantendo le prestazioni idrauliche previste per le aree di livello 3.
- ✚ Siano disponibili n. 2 estintori carrellati a polvere di capacità estinguente A-IIB-C secondo UNI EN 1866 ovvero A-B2-C secondo UNI 9492.
- ✚ Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica sia ubicato all'esterno o in altra posizione protetta e intervenga sulla linea prima dell'ingresso all'interno del fabbricato.
- ✚ Per l'impianto elettrico siano adottate le misure contro l'innescò e la propagazione dell'incendio previste dalla norma CEI 64-8 - sezione 751 e sezione 752.
- ✚ Per il locale trasformatori siano adottate le misure di sicurezza antincendi dettate dal capitolo 7.6 della norma CEI 11-1.
- ✚ Nelle zone con pericolo di esplosione, da individuarsi secondo le modalità previste dall'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008, siano adottate le misure contro le esplosioni previste dall'Allegato L del citato decreto, con particolare riferimento:
 - alla guida CEI 31-55 per i sistemi di trasporto dei fluidi infiammabili e delle polveri ai fini del controllo degli inneschi di origine elettrostatica;
 - alla norma CEI 31-33 per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas/vapori/nebbie;
 - alla norma CEI 31-67 per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri.
- ✚ I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio siano:
 - Non sezionabili mediante il dispositivo di emergenza predisposto per l'alimentazione del fabbricato;
 - Protetti dagli effetti del fuoco per il tempo di funzionamento previsto e/o da guasti di altri circuiti;
 - Non costituenti causa di folgorazione per le squadre VV.F.
- ✚ L'insediamento sia protetto dal rischio di fulminazione in conformità alle norme CEI 81-10.
- ✚ L'impianto di rivelazione e allarme incendi sia realizzato in conformità alla norma UNI 9795 completo dei dispositivi di trasmissione a distanza dei segnali di allarme e guasto (da richiedere in assenza di presidio costante della centrale).
- ✚ La postazione di ricarica dei carrelli elevatori di tipo elettrico sia conforme alle prescrizioni dettate dalla norma CEI 21-42.
- ✚ Impianto fotovoltaico:
 - Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica sia ubicato all'esterno o in altra posizione protetta e intervenga in modo tale da aprire i circuiti alimentati in corrispondenza alle scatole di giunzione dei pannelli e dei generatori PV posti sul tetto;
 - I pannelli siano installati ad almeno 50 cm dalle aperture del fabbricato, sia perimetrali che a soffitto, e su strutture in grado di garantire il livello 3 di prestazioni contro l'incendio. In caso contrario, le giunzioni di elementi in corrente continua a tensione pericolosa avvengano con cavi resistenti al fuoco e le relative scatole di giunzione siano protette in modo equivalente;
 - Sia installata la segnaletica di avvertimento conforme al D.Lgs. 81/2008 (sfondo giallo - scritta nera) riportante la dicitura "ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (xxx. Volt)";
 - Tutti i componenti in corrente continua e l'inverter siano esterni al fabbricato alimentato.
- ✚ Eventuali gruppi di continuità costituenti pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso siano dotati di dispositivo per il sezionamento di emergenza dei circuiti serviti e ubicati in locali dedicati e compartimentati REI 120.

Prescrizioni assegnate da CORDAR S.p.a BIELLA SERVIZI:

Si prescrive che l'immissione dei reflui nella pubblica fognatura di Salussola recapitati nel collettore C05 adducente all'impianto di depurazione di Massazza (vedasi allegato estratto planimetrico – Allegato E) sia ammessa alle seguenti condizioni:

a) L'immissione è relativa agli scarichi individuati nella seguente tabella:

1	T	Scarico delle acque reflue industriali prodotte nell'impianto di recupero energetico per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biometano), mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio
	M	L'approvvigionamento idrico dell'unità locale utilizzato per gli usi industriali è costituito da pozzo; essendo stata prevista da parte dell'Utente, l'installazione di un idoneo misuratore di portata in uscita sulla linea di scarico, il volume di refluo scaricato, utile ai fini della determinazione del canone, sarà rappresentato dalla totalità del volume misurato sulla linea di scarico. Detto misuratore deve essere sigillato mediante sigillo CORDAR e l'Utente è tenuto a mantenerne perfettamente la funzionalità a sua cura e spese.
	A	I reflui indicati dovranno essere preventivamente trattati, prima dello scarico, in un impianto di trattamento con sezioni di pretrattamento, trattamento biologico, di ispessimento fanghi e acqua trattata che garantisca i limiti previsti alla lettera o) dal presente allegato. L'Utente è tenuto a mantenere perfettamente in funzione, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento e a controllarne periodicamente l'efficienza di esercizio. Per specifiche esigenze funzionali dei collettori, dei tratti fognari e del depuratore Cordar ricevente, la quantità massima di refluo industriale scaricabile dall'Utente non deve essere superiore a 2,48 l/s. Deve essere previsto, prima dello scarico, un idoneo sistema di campionamento del refluo atto a garantire le operazioni di controllo il cui mantenimento dell'agibilità è a cura e spese dell'Utente.
2	T	-
	M	-
	A	-
3	T	-
	M	-
	A	-
T-Tipologia / M-Misurazione e campionamento / A-Altro		

- b) Ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. è espressamente vietata l'immissione di rifiuti liquidi in fognatura pubblica/collettore CORDAR.
- c) L'Utente sarà responsabile di ogni danno che potesse derivare, a seguito del proprio scarico, alla fognatura pubblica e/o ai collettori/depuratori CORDAR, nei confronti delle persone e cose di terzi.
- d) Saranno in perpetuo a suo carico tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e spurgo necessarie a garantire l'efficienza del condotto di allacciamento alla fognatura pubblica.
- e) L'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura/collettore CORDAR è subordinata al versamento, da parte dell'Utente, dei canoni di fognatura e depurazione.
- f) L'Utente si impegna a stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato apposito Contratto di Utenza, in mancanza del quale, il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente istanza non può trovare accoglimento.
- g) Il canone dovuto annualmente per lo scarico delle acque reflue industriali è calcolato secondo la formula $T2 = F2 + (B1 + B2 + B3 + B4 + B8 + B9) \times V$ dove F2 è il termine fisso di allacciamento, B1 è il termine relativo allo scarico in fognatura, B2 è il termine relativo riferito alla portata, B3 è il termine relativo alla depurazione riferito al COD, B4 è il termine relativo alla depurazione riferito ai tensioattivi, B8 è il termine relativo alla depurazione riferito all'ammoniacale (NH₄) e B9 è il termine relativo alla depurazione riferito ai solidi sospesi totali. Qualora lo scarico preveda il solo allontanamento delle acque di prima pioggia prevedendone la separazione dalle acque di seconda pioggia, il canone dovuto annualmente per lo scarico è determinato secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R.
- h) Qualora il Comune di SALUSSOLA e/o CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI addivenissero a riforma della propria fognatura, l'Utente dovrà a Sua cura e spese provvedere al conseguente rifacimento e raccordo del proprio condotto.
- i) CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dal funzionamento del collettore nel quale scaricherà il condotto e pertanto non risponderà di

qualsiasi inconveniente dovuto ad ingorghi o rigurgiti che si verificassero nella fognatura pubblica, nel collettore CORDAR e/o nella tubazione di scarico.

- j) Qualora, nonostante tutte le precauzioni adottate, dovesse essere arrecato danno alla fognatura CORDAR per cause dipendenti dallo scarico dell'Utente, quest'ultimo sarà tenuto alla riparazione completa dei danni prodotti, qualunque possa essere la loro entità.
- k) L'Utente si impegna ad osservare ogni altra prescrizione imposta da CORDAR S.p.A. e/o da altre autorità preposte secondo quanto previsto dalle normative e dai regolamenti vigenti.
- l) Ulteriori o modificati allacciamenti ai tratti di fognatura privata già recapitate nel collettore CORDAR sono soggetti all'aggiornamento degli atti rilasciati secondo la procedura indicata dal Regolamento di fognatura e depurazione approvato con deliberazione n. 223 del 3 Marzo 2008 dall'Autorità d'Ambito n. 2 del Piemonte.
- m) Ogni variazione nella tipologia e/o qualità e/o quantità dei reflui scaricati dovrà essere segnalata a CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI.
- n) L'Utente si impegna a rispettare altresì:
 - ogni altro provvedimento o intervento tecnico e/o amministrativo, di competenza del Comune nel quale ha luogo lo scarico;
 - eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente in materia di tutela dell'igiene pubblica;
- o) L'immissione dei reflui previsti alla lettera a) è subordinata all'osservanza:
 - dei valori limite di emissione in fognatura previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che l'Utente dichiara espressamente di conoscere e rispettare.
 - Delle prescrizioni riportate dalla tabella 5 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento anche a quanto riportato nella nota 2 della medesima tabella, che l'Utente dichiara espressamente di conoscere e rispettare.
 - Secondo quanto previsto alla nota 2 della Tabella 5 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e considerata la capacità depurativa dell'impianto di MASSAZZA dove vengono convogliati i reflui, si autorizzano in deroga i limiti previsti alla Tabella CORDAR (Allegato E).
 - Di ogni altra norma di legge e/o delle disposizioni impartite dalla Regione Piemonte e da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI nella materia di cui trattasi.

L'inosservanza anche parziale delle sopraccitate disposizioni può comportare la sospensione della ricezione dello scarico.

Prescrizioni assegnate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO e VC:

- Per accertare definitivamente il rischio archeologico si prescrive, per l'espressione del parere sull'opera una campagna sondaggi e si richiede, secondo l'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previsti dall'art. 25, comma 8 lettera e) del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Le operazioni di verifica archeologica devono essere eseguite da archeologi professionisti a cura e a spese della Committenza, in regime di riserva statale sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza (art. 88 del D.Lgs. 42/2004) e con direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in archeologia (D.M. 60/2009; art. 13 della Circ. n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia).
- Si segnala fin d'ora, inoltre, che in caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti.
- Si richiede di trasmettere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO e VC il nominativo e il curriculum dell'archeologo individuato e di essere informati sulla realizzazione dell'opera per i dovuti sopralluoghi, contattando anche per le vie brevi il responsabile dell'istruttoria dott. Francesco Rubat Borel (francesco.rubatborel@beniculturali.it).

Prescrizioni assegnate dal Servizio Concessioni Demanio Stradale della Provincia di Biella:

- Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 27/02/2015 e ss.mm.ii..
 - L'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; in ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Nella fattispecie all'istanza di installazione di cantiere, il Proponente dovrà integrare la documentazione progettuale con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della connessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Bianco" e n. 143 "Vercellese", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale o parziale della strada, non autorizzate.
 - Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, delle banchine, dei fossi, delle cunette e di tutte le pertinenze stradali comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero modificazioni delle sezioni stradali o cedimenti del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, il Proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi.
 - Avanti l'esecuzione dei lavori il Proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.
 - Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa, ed il Proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi.
 - La realizzazione delle opere interferenti con la viabilità, nonché l'occupazione di suolo pubblico è subordinata alla trasmissione del provvedimento conclusivo positivo della Conferenza dei Servizi a questo servizio. L'efficacia del presente parere è tuttavia subordinata all'emissione da parte dello scrivente servizio, di specifico provvedimento amministrativo atto a disciplinare gli specifici aspetti tecnici e tributari concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in applicazione del vigente regolamento COSAP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 e ss.mm.ii.. Inoltre in applicazione all'art. 8 del Regolamento COSAP sopraccitato, il Proponente dovrà garantire la corretta esecuzione delle opere attraverso un deposito cauzionale e/o una fideiussione con beneficiaria l'Amministrazione provinciale di Biella.
 - Poiché la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, implica un aumento del traffico interessante le arterie della SP 322 e della SP 143, in relazione ai possibili impatti generati dall'esercizio dello stesso sulla viabilità provinciale oltreché in un'ottica di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, si prescrive di progettare un miglioramento funzionale dell'incrocio tra le SS.PP. 322 "Salussola-Bianco" e 143 "Vercellese", prevedendo idonee corsie specializzate di accumulo lungo l'asta principale della S.P. 143 da redigersi in conformità al D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali". A tal fine il Proponente dovrà presentare idonea soluzione progettuale da sottoporre a questo Ente per la relativa approvazione, la quale andrà realizzata entro la data della messa in esercizio dell'impianto stesso.
- **PRESCRIZIONI GENERALI**
- I lavori tutti occorrenti dovranno essere eseguiti in modo da non recare intralcio o interruzione

al transito.

Il Richiedente dovrà provvedere all'apposizione ed al mantenimento della segnaletica necessaria, a norma del vigente Codice della Strada, alla segnalazione ed alla deviazione della circolazione ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs 285/92 e degli Art. 30 – 43 del D.P.R. 495/92, e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/02.

Qualora si intendessero apportare variazioni rispetto a quanto autorizzato, il richiedente dovrà presentare specifica domanda a questo Ente.

Qualora si apportassero lievi varianti al progetto presentato, il richiedente dovrà comunicarle a questo Ente e concordare le modalità di esecuzione e ripristino.

In caso di lavori di rettifica o allargamento della sede stradale il richiedente, a semplice richiesta, dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire le modifiche delle opere concesse che risultassero eventualmente necessarie per la realizzazione dei lavori di sistemazione della Strada Provinciale.

▪ CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE PERCORRENZE:

L'attraversamento della strada provinciale per posa della tubazione dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e sarà interrato alla profondità non minore di ml. 1,00 dal piano viabile bitumato.

Gli scavi interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni: scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo al piano viabile bitumato e ml. 1,50 per le tubazioni posate in banchina; dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.

Percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di ml. 0,30 dal piano viabile bitumato.

In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro.

In corrispondenza di eventuali tombini ed acquedotti l'impianto passerà sotto il fondo dei manufatti stessi senza modificare le opere d'arte.

Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.

▪ CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RIPRISTINI DEL MANTO STRADALE.

1 **Manto bitumato.**

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come sotto riportato; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Il riempimento dello scavo sarà completamente in misto stabilizzato steso e costipato a strato di spessore non superiore a cm 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali: cm 30 di massiccata in misto cementato opportunamente rullata, cm 10 di conglomerato bituminoso per strato di base, cm 4 di conglomerato bituminoso di tipo binder, tappeto dello spessore non inferiore a cm 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le percorrenze, m 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti e sormontando di m 1,00 per lato la sezione di scavo delle buche.

La ricostruzione della pavimentazione bitumata provvisoria dovrà avvenire, entro 15 giorni dall'apertura degli scavi, secondo le seguenti modalità:

- la pavimentazione, dello spessore di cm 10, in conglomerato bituminoso, sarà ricostruita a cura e spese del richiedente a conclusione dei lavori di scavo e rinterro, prima della rimozione del cantiere e della riapertura al transito veicolare;
- i successivi strati di pavimentazione, saranno ricostruiti a cura e spese del richiedente entro i successivi 30 giorni.

Qualora la rimessa in pristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, questo Settore si riserva di prescrivere a carico del richiedente l'intervento di fresatura e la successiva stesa di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 4 su tutta la superficie stradale interessata

dell'intervento.

Nel caso si verificano cedimenti tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con binder previa fresatura.

2 Pozzetti.

Laddove saranno posati pozzetti in carreggiata o in banchine bitumate dovranno essere effettuate chiusure con bitume a caldo essenziale per la completa sigillatura delle parti di conglomerato bituminoso a contatto col pozzetto.

3 Segnaletica.

A conclusione dei lavori di ricostruzione del manto bitumato dovrà essere ripristinata, come all'origine, la segnaletica orizzontale ed eventualmente quella verticale.

▪ RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA CARREGGIATA.

Prima del ripristino definitivo, come previsto al punto precedente, il concessionario dovrà richiedere un sopralluogo di verifica dell'intervento da parte del Personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per concordare le modalità esecutive dell'intervento stesso.

A conclusione del ripristino definitivo dovrà essere inviato Certificato di Regolare Esecuzione a firma di un Tecnico abilitato.

Dato atto che con il provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi ed avvio del procedimento, prot. 26395 del 25.11.2016, sono state adempiute le disposizioni contenute nell'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., contestualmente è stato pubblicato sul sito web dell'Amministrazione procedente l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico, per l'eventuale presentazione di osservazioni, per giorni trenta dalla data di pubblicazione presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella in orari di ufficio. Il progetto è stato altresì pubblicato sul sito internet www.provincia.biella.it nella sezione "Tutela Ambientale"- "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)".

Il termine 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico stabilito dall'art. 29 – quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è scaduto il 27.12.2016 - primo giorno feriale dopo la scadenza del 25.12.2016. Sono pervenute all'Ufficio scrivente le seguenti note con osservazioni sul progetto presentato:

- a) in data 22.12.2016, (prot. n. 29053 del 22.12.2016) dalla sig.ra Marisa Turletti, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo.
- b) in data 23.12.2016, (prot. n. 29120 del 23.12.2016) da Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat".
- c) in data 26.12.2016, (prot. n. 29184 del 27.12.2016) dalla sig.ra Elisabetta Tibi, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo.

Oltre il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico stabilito dall'art. 29 – quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., (il termine è scaduto il 27/12/2016 - primo giorno feriale dopo la scadenza del 25.12.2016), sono pervenute all'Ufficio scrivente le seguenti ulteriori note con osservazioni sul progetto presentato:

- d) In data 09.03.2017, prot. n. 5539 del 10.03.2017 nota con petizione della Sig.ra Elisabetta Tibi, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo.
- e) In data 14.03.2017 prot. n. 5799 nota con segnalazione e preavviso di difesa in giudizio dallo Studio Legale Rouillet Scalise, per conto della Società Territorio & Risorse.

Le osservazioni sopraelencate, sono state riportate in sintesi nel seguito del presente atto con le relative singole valutazioni di merito dell'autorità procedente:

- a) nota datata 22.12.2016, (prot. n. 29053 del 22.12.2016) della sig.ra Marisa Turletti, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni:

- 1 – si contesta l'affermazione del proponente circa lo stato di abbandono e degrado dell'area circostante l'intervento in progetto e si indica, nelle aree contermini, la presenza di n. 7 famiglie, magazzini con prodotti di qualità, pozzi ad uso domestico;
- 2 – si contesta l'indicazione del proponente circa l'assenza di aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale, archeologico, richiamando il percorso della via Francigena, la presenza nell'area di cicogne ed altri uccelli protetti;
- 3 - si contesta l'assenza di uno studio sulla direzione dei venti per la potenziale dispersione di eventuali odori molesti;
- 4 – si contesta l'incompatibilità dell'impianto di compostaggio in progetto con le Linee Guida della Regione Piemonte, Direzione sanità sul compostaggio.

Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato:

- 1 – la pertinente osservazione del proponente ha consentito all'autorità procedente ed agli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di valutare in maniera più puntuale e precisa le problematiche legate all'inserimento dell'opera nel contesto ambientale.
- 2 – la problematica è stata valutata attentamente senza tuttavia ritrovare nel progetto elementi incompatibili con le questioni sollevate: via Francigena, presenza di uccelli protetti nell'area, per questi ultimi, al di fuori delle aree naturali protette, come nel caso in esame, sono applicabili comunque le disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica.
- 3 – la questione dei potenziali odori molesti derivanti dall'attività in progetto è stata una delle questioni di maggiore rilievo affrontate dal Comitato Tecnico: è stata oggetto di richieste di chiarimento e di integrazioni da parte del proponente ed ha dato luogo ad una serie di prescrizioni specifiche, finalizzate all'applicazione di tutti quegli accorgimenti realizzativi e gestionali finalizzati alla limitazione del fenomeno, individuando inoltre, con una procedura predefinita, eventuali interventi correttivi, come risulta dalla documentazione agli atti. (Cfr. Prescrizioni n. XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII)
- 4 – i contenuti delle linee guida sul compostaggio richiamate, sebbene mai approvate dalla Regione Piemonte e come tali non vincolanti (la versione tuttora disponibile sul sito della Regione Piemonte Direzione Sanità è indicata come Bozza Marzo 2009), sono state tenute in considerazione dal Comitato Tecnico come indicazioni di buone pratiche, come risulta dalla documentazione agli atti.

b) nota datata 23.12.2016, (prot. n. 29120 del 23.12.2016) da Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat". Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni:

- 1 – giustificazione delle scelte di *upgrading* rispetto a quelle disponibili;
- 2 – mancanza *pre-contratti* rifiuti, mancata valutazione LCA.
- 3 – mancata indicazione delle emissioni in torcia.
- 4 – sottostima impatto odori e viabilità.
- 5 – utilizzo MTD.
- 6 – compresenza di altro analogo impianto in Comune di Santhià.

Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato:

- 1 – il proponente in sede di integrazioni ha fornito indicazioni puntuali circa le motivazioni che hanno condotto ad individuare la scelta tecnologica di *upgrading* del biogas, fornendo un'analisi comparata delle diverse tecnologie a disposizione e motivando la scelta sulla base delle minori controindicazioni, minori consumi di energia elettrica, termica e di reagenti, minore perdita di metano in atmosfera, oltre a consentire l'ottenimento di CO₂ più pura rispetto alle altre soluzioni.
- 2 - Relativamente alla contestata assenza di "*pre-contratti*" si osserva che tale richiesta è difficilmente applicabile all'attività proposta, in quanto riferita (Frazione Organica, sfalci e potature) a rifiuti normalmente conferiti dal soggetto individuato per la gestione dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e, come tale, gestito mediante procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente: quindi, per definizione, non individuabile a priori. Relativamente alla questione "*LCA*" (Life Cycle Assessment - Valutazione del Ciclo di Vita): va rilevato che è uno strumento utilizzato in alcuni casi per analizzare l'impatto ambientale di un prodotto, di un'attività o di un processo lungo tutte le fasi del ciclo di vita, attraverso la quantificazione dell'utilizzo delle risorse (gli "input" come energia, materie prime, acqua) e delle emissioni nell'ambiente

("immissioni" nell'aria, nell'acqua e nel suolo) associate al sistema oggetto di valutazione. Si tratta di valutazioni che esulano dall'oggetto del procedimento in esame, che non prevede l'acquisizione della compatibilità ambientale del progetto. Inoltre gli obiettivi del LCA sono quelli di definire un quadro completo delle interazioni con l'ambiente di un prodotto o di un servizio, contribuendo a comprendere le conseguenze ambientali direttamente o indirettamente causate e quindi dare, a chi ha il compito di definire le normative, le informazioni necessarie per individuare le migliori soluzioni tecniche per il soddisfacimento di una necessità; nel caso in esame si tratta di valutazioni operate da chi ha proceduto alla redazione delle BAT (*"D.M. 29.01.2007 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – relativamente a TMB"*), e poste alla base delle valutazioni riguardanti la compatibilità delle scelte tecnologiche effettuate nel progetto.

3 – Diversamente da quanto eccepito da Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat" nelle osservazioni, le emissioni convogliate nella torcia di emergenza sono state indicate. In proposito va sottolineato che, trattandosi di apparecchiatura di emergenza, la cui attivazione avviene in occasione di eventi per definizione non prevedibili, esse non possono essere quantificate a priori.

4 – La questione dei potenziali odori molesti derivanti dall'attività in progetto è stata una delle questioni di maggiore rilievo affrontate dal Comitato Tecnico, è stata oggetto di integrazioni da parte del proponente e di una serie di prescrizioni specifiche, finalizzate all'applicazione di tutti quegli accorgimenti realizzativi e gestionali finalizzati alla limitazione del fenomeno, individuando inoltre, con una procedura predefinita, eventuali interventi correttivi, come risulta dalla documentazione agli atti. (Cfr. Prescrizioni n. XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII) Anche la questione viabilità è stata oggetto di specifiche di prescrizioni (Cfr. settimo punto prescrizioni del Servizio Concessioni Demanio Stradale della Provincia di Biella).

5 – Il procedimento oggetto del presente atto, in quanto assoggettato anche al rilascio dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29 – quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ricomprende per definizione le valutazioni riguardanti la rispondenza del progetto alle M.T.D. (*"D.M. 29.01.2007 -Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – relativamente a TMB"*) come risulta argomentata negli elaborati progettuali ed avallata dal Comitato Tecnico.

6 – La presenza di altro analogo impianto poco distante da quello in progetto non può costituire, a giudizio della Provincia, presupposto per respingere l'istanza in discussione. Le motivazioni a supporto sono state diffusamente trattate nel seguito del presente atto (cfr controdeduzione lett. e) punto 1)

c) nota datata 26.12.2016, (prot. n. 29184 del 27.12.2016) della sig.ra Elisabetta Tibi, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni:

1 – si contesta la collocazione dell'impianto in un'area che vanterebbe caratteristiche ambientali uniche e specie animali oggetto di protezione prioritaria; molto meglio sarebbe stato collocare l'impianto in progetto in "*area industriale*" ai margini delle grandi città vicino ai produttori di rifiuti (una sorta di km 0 dei rifiuti). Si evidenzia inoltre la prossimità di alcune abitazioni (50 m.) che dovrebbero orientare la scelta verso altri insediamenti industriali di cui le città sarebbero ricche.

2 – Si evidenzia la mancata valutazione delle interferenze con il Piano Paesaggistico Regionale, segnatamente dell'art. 37.

3 – Si contesta poi la periodicità dei monitoraggi proposti dall'azienda per "immissioni in acqua ed aria" e fonometrici, la periodicità dei monitoraggi sui rifiuti in ingresso e le sostanze ricercate in tale ambito, la frequenza delle analisi sull'ammendante compostato prodotto ed il tipo di analisi.

4 – Si segnala l'assenza di valutazione del rischio microbiologico rimandando alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida redatte dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità.

5 – Si lamenta un rimando, nella relazione Tecnica di Prevenzione Incendi, dell'analisi dei rischi di scoppio, richiamando l'incidente avvenuto presso la discarica di Masserano in passato.

Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato:

1 – le osservazioni sembrano non tenere conto del fatto che la destinazione d'uso dell'area in cui si colloca il progetto non è agricola bensì produttiva: "*area per attività produttive esistenti da*

confermare”: non solo, si tratta di un’area industriale già edificata e non utilizzata (appartiene alle cosiddette aree industriali dismesse), pertanto da considerare prioritariamente nell’individuazione delle aree idonee agli impianti di recupero rifiuti secondo gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale. Eventuali vulnerabilità delle aree circostanti, caratterizzate da destinazione urbanistica diversa (residenziale ed agricola) sono state puntualmente valutate dal proponente e nei lavori del Comitato Tecnico con riferimento alla loro posizione rispetto al layout aziendale relativamente alle principali matrici ambientali (emissioni inquinanti, odori, rumore) come risulta dalla documentazione agli atti. Relativamente alle alternative localizzative la Provincia fatica a comprendere la logica dell’osservazione, secondo la quale la gestione dei rifiuti andrebbe fatta con il criterio del “*km 0*”, quindi nelle vicinanze delle abitazioni (va ricordato infatti che i rifiuti oggetto di richiesta sono rifiuti urbani), anziché nelle vicinanze di aree agricole, dove, se non altro, eventuali potenziali bersagli rappresentati dalla popolazione residente dovrebbero essere sensibilmente inferiori.

2 – Relativamente alle interferenze con la componente paesaggistica, va doverosamente sottolineato che il Progetto in esame, sia nella fase di Verifica di V.I.A. condotta nel 2015 (cfr. D.D. n. 1731 del 28.12.2015), sia nel procedimento autorizzativo in oggetto, è stato posto al vaglio delle autorità competenti in materia di paesaggio: il Comune territorialmente competente, la Regione Piemonte, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e che nessuno dei predetti soggetti ha sollevato le interferenze segnalate dalla sig. ra Tibi. Nel merito delle questioni sollevate occorre ricordare che il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Il dispositivo della Deliberazione richiamata stabilisce, tra le altre cose, che *“le prescrizioni definite dal Ppr sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall’art. 143, comma 9 del Codice e pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene”*. Come risulta evidente l’art. 37 richiamato non è in salvaguardia e quindi non è applicabile in questa fase.

3 – Le osservazioni presentate forniscono poi indicazioni critiche circa l’entità e la frequenza di monitoraggi ed analisi, senza tuttavia supportarle in maniera adeguata. Va evidenziato in proposito che i parametri oggetto di monitoraggio o analisi e la loro frequenza, così come riportati nelle prescrizioni assegnate dall’Autorità Competente, derivano il più delle volte da norme tecniche che stabiliscono periodicità e parametri da controllare e, in caso di assenza di riferimenti precisi, vengono assunte sulla base dell’esperienza condotta su altri impianti analoghi e delle problematiche eventualmente riscontrate in occasione di verifiche ispettive dell’autorità di controllo. Per la predetta ragione tali richieste non possono essere tenute in considerazione.

4 - I contenuti delle linee guida sul compostaggio richiamate, sebbene mai approvate dalla Regione Piemonte (la versione tuttora disponibile sul sito della Regione Piemonte – Direzione Sanità è indicata come Bozza Marzo 2009), sono stati tenuti in considerazione come indicazioni di buone pratiche dal Comitato Tecnico il quale, grazie al contributo tecnico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione ASL BI, ha assegnato puntuale prescrizione finalizzata al monitoraggio del rischio microbiologico. (Cfr. Prescrizione n. XXXVIII).

5 – Relativamente alle problematiche sollevate sulle prevenzione incendi si precisa che tutte le sedute della Conferenza dei Servizi hanno visto la presenza di funzionari in rappresentanza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competente sulla materia. Inoltre, in occasione della seduta conclusiva il Comandante Provinciale VV.F. ha espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni.

d) nota datata 09.03.2017, prot. n. 5539 del 10.03.2017, recante petizione della Sig.ra Elisabetta Tibi, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni:

1 – vizi della procedura di non assoggettabilità a V.I.A.

2 – dichiarazioni del Sindaco di Salussola;

3 – non sono state rispettate le distanze minime dalle abitazioni dettate dalle Linee Guida Regionali;

4 – non è stato valutato adeguatamente il rischio incendio;

- 5 - non è stata considerata l'attività agricola;
- 6 - non è stata considerata la particolare natura dei terreni agricoli;
- 7 - non sono stati valutati con attenzione i problemi microbiologici;
- 8 - non è stata valutata la presenza di pesticidi nei FORSU;
- 9 - non sono stati valutati i problemi legati all'utilizzo del *compost*;
- 10 - non sono state valutate le emissioni di *bioaerosol*;
- 11 - è stato disatteso il principio di prossimità contenuto nell'art. 182 – bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 12 - 13 – è stato disatteso il Piano Regionale Rifiuti;
- 14 – Il territorio biellese ha già dato il suo contributo in termini di energia rinnovabile.

Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato:

1 - relativamente alle osservazioni riguardanti i presunti errori di valutazione nella procedura che ha deliberato la non assoggettabilità a V.I.A, si precisa che l'osservazione non è pertinente con l'oggetto del procedimento, dal momento che il progetto nella sua veste preliminare fu assoggettato alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., ottenendo in esito una pronuncia di non necessità di sottoposizione a V.I.A. con prescrizioni, di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia Biella n. 1731 del 28.12.2015, pubblicata all'albo Pretorio dal 28.12.2015 per dieci giorni. A margine si segnala che, a seguito dell'istanza di rilascio del giudizio di Verifica del 15.09.2015, il progetto fu messo a disposizione del pubblico dal 14.10.2015 – al 30.11.2015, secondo le disposizioni di legge, offrendo a chiunque, nel suddetto periodo, la possibilità di presentare osservazioni scritte.

2 – La Provincia prende atto dei rilievi formulati sulle dichiarazioni del Sindaco di Salussola nel corso della Conferenza dei Servizi del 16.12.2016.

3- Sulle linee guida regionali sul compostaggio si è già detto precedentemente: non risulta siano mai state approvate dalla Regione Piemonte e come tali non sono vincolanti (la versione tuttora disponibile sul sito della Regione Piemonte Direzione Sanità è indicata come "*Bozza Marzo 2009*"). Pertanto non risultano, alla Provincia, norme che impongono distanze minime di aree industriali rispetto alle abitazioni. Del resto tali valutazioni sono alla base della pianificazione comunale (PRGC) la quale, nell'individuare le aree industriali, le aree residenziali, quelle agricole ecc. nel proprio territorio, conduce valutazioni di merito sulla compatibilità di tali destinazioni, con la possibilità di introdurre eventuali indicazioni prescrittive puntuali nelle Norme di Attuazione del Piano. In ogni caso l'istruttoria tecnica condotta ha tenuto conto delle problematiche legate alle principali matrici ambientali (emissioni inquinanti, odori, rumore) in relazione alle aree residenziali, con riferimento alla loro posizione rispetto al layout aziendale, imponendo gli adeguamenti progettuali e le prescrizioni finalizzate a minimizzare il rischio di molestie derivanti da emissioni inquinanti, odori e rumori (Cfr. Prescrizioni n. XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV).

4 - Relativamente alle problematiche sollevate sulle prevenzione incendi, come già richiamato precedentemente, va ribadito che a tutte le sedute della conferenza dei Servizi furono presenti funzionari in rappresentanza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competente sulla materia. Inoltre in occasione della seduta conclusiva il Comandante Provinciale VV.F. ha espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni.

5 – Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto produttivo in un'area a destinazione produttiva "*area per attività produttive esistenti da confermare*"; come già precedentemente richiamato al precedente punto 3 la compatibilità delle destinazioni definite dal PRGC è prerogativa precipua dello stesso. Del resto è difficilmente comprensibile per quale ragione concreta le produzioni agricole di qualità del territorio verrebbero meno in conseguenza dell'esercizio dell'attività in progetto.

6 – La "petizione" rileva che non è stata considerata in modo sufficiente la particolare natura dei terreni agricoli dell'area: argillosi e tendenti al ristagno idrico. Tale aspetto non è stato considerato in quanto è stato ritenuto che non vi fosse alcuna interferenza tra i terreni agricoli circostanti ed il progetto in esame. Diversamente, qualora ci si riferisca ai manufatti in previsione nell'area produttiva, va evidenziato che tra gli elaborati di progetto si riscontra sia la relazione geologica che la relazione geotecnica e che le questioni trattate sono state oggetto di valutazioni del Comitato Tecnico, richieste di integrazioni e Prescrizioni come risulta dalla documentazione agli atti. (Cfr. Prescrizioni n. IV e V).

7 – Le questioni legate al rischio microbiologico sono state affrontate dal Comitato Tecnico avvalendosi del contributo tecnico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione ASL BI, il quale, come risulta dagli atti, ha assegnato puntuale prescrizione finalizzata al monitoraggio del rischio microbiologico (Cfr. Prescrizione n. XXXVIII).

8 – Relativamente al problema legato alla presenza eccessiva di pesticidi e metalli pesanti nella FORSU si rileva che, probabilmente, chi ha evidenziato la questione, nella sua stesura, ha momentaneamente dimenticato l'origine della FORSU stessa: si tratta infatti degli scarti organici provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani o in altri termini gli scarti di cucina provenienti dalle abitazioni. E' strano che preoccupino i contenuti di pesticidi e metalli negli scarti che per definizione dovrebbero essere ridotti al minimo, trattandosi di frazione residuale di materie prime destinate in prevalenza all'alimentazione umana e, come tali, con contenuti minimi (o addirittura assenti) di tali sostanze.

9 – Relativamente all'utilizzo del *compost*, va precisato che si tratta di una materia prima seconda (ammendante compostato misto) individuata dalla norma che disciplina la materia dei fertilizzanti, (D.Lgs 75/2010) il cui utilizzo è consentito dalla normativa nel rispetto delle caratteristiche che lo contraddistinguono: in funzione della provenienza, requisiti, contenuto di sostanze estranee e di elementi patogeni. Il rispetto di tali requisiti potrà essere oggetto di puntuali verifiche in qualunque momento dalle autorità preposte al controllo.

10 – Relativamente alle problematiche legate alla possibile emissione di *bioaerosol* va considerato che tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti organici - dallo scarico dei rifiuti ingresso fino alla conclusione della fase di compostaggio - avviene o all'interno di impianti tecnologici sigillati (digestore, gasometro) o in aree confinate ed in depressione, con almeno 3 ricambi ora; per tali ragioni il rischio evidenziato appare infondato.

11 – il principio di prossimità richiamato dall'art. 182 – bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, per tale ragione non è applicabile al progetto in discussione, che contempla il recupero di rifiuti urbani differenziati. Inoltre si riferisce all'ATO, relativamente al principio dell'autosufficienza, corrispondente alla Provincia di Biella, secondo quanto di seguito precisato (cfr controdeduzione lett. e) punto 1).

12 – 13 Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione, diversamente da quanto indicato nelle osservazioni non è stato in alcun modo disatteso, come precisato di seguito (cfr controdeduzione lett. e) punto 2.)

14 – stupisce l'osservazione che parte dal presupposto che un impianto atto a produrre energia da fonte rinnovabile venga visto sempre e comunque come un'installazione negativa, un contributo da pagare “ *omissis in termini di energia rinnovabile il nostro territorio ha già dato abbondantemente il suo contributo* “. L'approccio nei confronti delle fonti rinnovabili coerente con le indicazioni del Legislatore, come risulta evidente dalle incentivazioni economiche di Stato e dalle facilitazioni procedurali concesse per legge (DLgs 387/2003), dovrebbe essere quello di favorire il più possibile la loro diffusione, qualora compatibili con il territorio. Va ricordato che l'alternativa alle fonti rinnovabili sono le fonti convenzionali, rappresentate dai combustibili fossili, principali responsabili delle emissioni di gas serra e come tali oggetto di obiettivi comunitari di riduzione (cfr. Accordo di Parigi 2016); senza contare che la maggior parte dei carburanti fossili sono oggetto di importazione nel nostro paese, naturalmente povero di giacimenti. Inoltre il redattore della petizione dimentica che un impianto atto a produrre energia da fonte rinnovabile rappresenta comunque un valore aggiunto in termini di PIL, posti di lavoro, indotto, che va a beneficio dell'economia italiana ma anche del territorio in cui si colloca.

e) nota datata 14.03.2017 prot. n. 5799 nota con segnalazione e preavviso di difesa in giudizio dallo Studio Legale Roullet Scalise, per conto della Società Territorio & Risorse.

1 – impianto in progetto realizzato nello stesso ATO di riferimento che è già autosufficiente per effetto degli impianti già autorizzati;

2 – non è finalizzato a coprire il fabbisogno della Provincia di Biella, inoltre la sua realizzazione è contraria a principi e statuizione della LR 7/2012, al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione, al Disegno di Legge 217/2016.

Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato:

1 – le osservazioni partono dal presupposto che l'ATO di riferimento della Provincia di Biella sia l'ATO 1 previsto dalla L.R. 7/2012, ovvero il quadrante NE (BI, VCO, VC, NO). Tuttavia a tale previsione a tutt'oggi non è stata data attuazione e, secondo le indicazioni contenute nella bozza di Disegno di Legge Regionale 216 in discussione, richiamato anche dal parere legale in oggetto (il quale, va sottolineato, non ha completato il proprio *iter* e pertanto non è una fonte normativa in grado di dispiegare effetti giuridici) probabilmente non si verificherà mai, prevedendo invece un unico ambito, coincidente con il territorio della Regione Piemonte per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa. La mancata attuazione della L.R. 7/2012, le cui motivazioni esulano dal presente atto, sono facilmente comprensibili se messe in relazione con la concomitante iniziativa legislativa nazionale volta al superamento delle Province, sulle quali la citata L.R. 7/2012 accentrava le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tale contesto ha fatto sì che gli ATO esistenti, previsti dalla L.R. 24/2002, coincidenti con le Province, continuassero a svolgere le funzioni loro assegnate in materia di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre l'ATO afferente la Provincia di Biella non ha attualmente, nel proprio territorio, impianti di recupero della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani.

2 – Stupisce il rilievo condotto circa l'ipotizzato obbligo di legge degli impianti come quello in progetto e come quello per conto del quale è pervenuto il parere legale in discussione, di operare unicamente all'interno del loro ATO, per garantire il quale le Autorità competenti dovrebbero vietare nuove iniziative nel proprio territorio. Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione, diversamente da quanto osservato, non contiene alcuna limitazione a nuovi impianti di recupero (il Piano si limita ad individuare i fabbisogni della Regione con l'obiettivo dichiarato di raggiungere almeno l'autosufficienza) e non potrebbe neanche porle, mettendosi, in tale eventualità, in evidente contrasto con le disposizioni di legge nazionali (cfr D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 181 comma 5 "*Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale . . . omissis* ") nonché con i più elementari principi di libera circolazione dei beni (artt. 101 - 102 Trattato Funzionamento Unione Europea, art. 120 Costituzione Italiana).

Viste le seguenti richieste riguardanti il procedimento oggetto del presente atto:

- In data 09.02.2017, prot. n. 3293 del 10.02.2017, richiesta di accesso agli atti presentata dalla Sig.ra Turletti Piera Anna, alla quale questa Amministrazione ha fornito riscontro in data 03.03.2017 prot. n. 4990.
- In data 13.03.2017, prot. n. 5729 del 14.03.2017, richiesta delle Sig.re Turletti Piera Anna e Turletti Marisa di partecipare alla Conferenza dei Servizi alla quale questa Amministrazione ha comunicato l'esito negativo con nota prot. 6374 dello 04.03.2017, in quanto incompatibile con il Regolamento Provinciale sulla Conferenza dei Servizi.
- In data 13.02.2017 prot. n. 3492 del 14.02.2017, richiesta del Sindaco del Comune di Santhià di partecipare alla Conferenza dei Servizi conclusiva alla quale l'Amministrazione procedente ha fornito positivo riscontro con prot. 4956 dello 02.03.2017.

Assunta agli atti la nota in data 28.03.2017 ns. prot. n. 7003 di trasmissione della Delibera della Giunta del Comune di Santhià n. 85 del 22.03.2017, pervenuta dopo la chiusura della conferenza dei servizi. In ogni caso si precisa che puntuale e preciso riscontro a ciascuna delle osservazioni ivi contenute - ovviamente quando pertinenti - essendo le stesse sovvrapponibili a quelle presentate da altri soggetti, è stato dato nell'ambito del presente provvedimento.

Dato atto dell'esito negativo dell'accertamento ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia), condotto sul soggetto richiedente (cfr. Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. MIUTG_Ingresso_0147415_20161214).

Visto il D. Lgs. 19 Dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554

Visto il DM 10/09/2010

Visto il D.Lgs. 28/2011

Visto il DM n. 272 del 13 novembre 2014.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi nelle sedute del 16.12.2016, 29.12.2016 e 28.03.2017, relativo al progetto presentato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da S. Tommaso S.r.l. con sede legale in Via della Vittoria n. 33 nel Comune di Legnano (MI), con nota pervenuta il 22.11.2016 prot. n. 25995, per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco nel Comune di Salussola e ricadente in parte in Comune di Dorzano (BI);
2. Di rilasciare, ai sensi dell'art. dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco nel Comune di Salussola e ricadente in parte in Comune di Dorzano, in capo a S. Tommaso S.r.l. (Partita IVA13366650151 e Codice Fiscale n. 01364670123), con sede legale in Via della Vittoria n. 33 nel Comune di Legnano (MI).

L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. comprende:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 5.3B, comprendente:
 - a Autorizzazione gestione rifiuti ex Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - b Autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - c Autorizzazione scarico in fognatura ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - Realizzazione linea di allacciamento alla rete SNAM e stazione di pompaggio.
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in gestione CORDAR.
 - Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm. ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR s.p.a. Biella servizi.
 - Autorizzazione RFI per parallelismo della tubazione interrata alla linea ferroviaria con distanza maggiore di 10 metri.
 - Permesso di costruire per le opere realizzate nei Comuni di Dorzano e Salussola.
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 - Nulla Osta Fattibilità di cui all'art. 8 D.P.R. 151/2011 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
 - Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli a seguito di VPIA.
3. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia. (spostare prima)

4. Di stabilire che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei servizi comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
6. Di dare atto che con il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., avvenuto con il presente provvedimento, si creano le condizioni previste dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. (cfr. impianti "*soggetti ad un'autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*"), con la conseguente formazione del vincolo preordinato all'esproprio (prevista dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) sulle aree d'interesse.
7. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione d'idonee garanzie finanziarie per l'attività di gestione rifiuti commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.
8. Di dare atto che i controlli che svolgerà il Dipartimento dell'ARPA di Biella presso l'installazione in oggetto saranno i seguenti:
 - 1) campionamento e analisi dei piezometri installati presso il sito;
 - 2) analisi dei punti di emissione.I controlli seguiranno la frequenza stabilita nella DGR n. 44-3272 del 9/5/2016.
9. Di stabilire che entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
10. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata, ai quali il gestore dovrà attenersi, sono quelli indicati nell'allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.
11. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.
12. Di stabilire che le informazioni contenute nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21.07.2003, dovranno essere trasmesse dal gestore al Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico.
13. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B e nell'allegato D parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
14. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B e nell'allegato

E parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 15.** Di stabilire che il permesso di costruire dei Comuni di Salussola e Dorzano è rilasciato per la realizzazione delle opere civili indicate nell'allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria.
- 16.** Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
- 17.** Prima dell'avvio degli impianti il proponente dovrà comunicare a Provincia di Biella, Comune ed ARPA il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto ed i suoi recapiti allo scopo di consentirne la pronta reperibilità.
- 18.** Di stabilire che nell'ipotesi in cui la Società S.Tommaso s.r.l. non intenda gestire in maniera diretta l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con il presente Atto, dovrà comunicare preventivamente alla Provincia, ai Comuni ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti il nominativo del Soggetto Gestore e dimostrare che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.
- 19.** Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 272/2014, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
- 20.** Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l'impianto.
- 21.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
- 22.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 23.** Di stabilire, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, che il presente atto potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti indispensabili al suo rilascio.
- 24.** Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dalla intervenuta piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente del Servizio
Dott. DAVIDE ZANINO

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
<i>Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione):</i> S. Tommaso S.r.l.	
<i>Codice SIRA:</i> 41773	
<i>Codice fiscale:</i> 01364670123	
<i>Partita IVA n.:</i> 13366650151	
Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:	
<i>Provincia:</i>	Milano
<i>CAP:</i>	20025
<i>Comune:</i>	Legnano
<i>Indirizzo:</i>	Via della Vittoria n. 33
<i>Tel / fax:</i>	335.6211610
<i>E-mail / PEC:</i>	s.tommaso@arubapec.it
<i>Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):</i>	
<i>Codice Provinciale:</i> 950-1-53	
Ubicazione installazione	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13885
<i>Comune:</i>	Salussola
<i>Indirizzo:</i>	Località Brianco n. 11
<i>Tel / fax:</i>	335.6211610
<i>E-mail / PEC:</i>	s.tommaso@arubapec.it
<i>Georeferenziazione coordinate UTM ED 50:</i> 432597 E; 5030521 N	
<i>Georeferenziazione coordinate UTM WGS84:</i> 432515,8 E; 5030322,4 N	
<i>Classificazione acustica del territorio del complesso:</i> in comune di Salussola parte classe VI e parte classe V, in comune di Dorzano classe IV	
<p><i>Attività IPPC:</i> Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1. dell'allegato 5 alla parte Parte Terza_ 1) trattamento biologico</p>	
<i>Codice IPPC:</i> 5.3.b	
<i>Codice NOSE-P:</i> 109.07	
<i>Codice NACE:</i> 38.21	
<i>Codice SNAP:</i>	
<i>Autorizzazioni ambientali concesse:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti; 2. autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera; 3. autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per scarichi in fognatura. 	
<i>Certificazioni ambientali presenti:</i> nessuna	
<i>Numero di addetti:</i> 10	

ALLEGATO A (Pagine: 3)

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell’art. 29 – quater del D. Lgs. 152/2006.- Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione: S. Tommaso S.r.l.			
Partita IVA n.	13366650151	Codice fiscale n.	01364670123
Ragione sociale del soggetto gestore:			
Partita IVA n.		Codice fiscale n.	
Responsabile Tecnico:			
Sede legale:			
	Provincia: Milano		
	Comune: Legnano		
	Località:		
	Indirizzo: Via della Vittoria n. 33		
Sede operativa:			
	Identificativo impianto:		
	Provincia: Biella		
	Comune: Salussola		
	Località: Brianco		
	Indirizzo: Località Brianco n. 11		
	Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000		
	se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS84 432515,8 E; 5030322,4 N		
	Particelle catastali: Foglio 46 particella 84 NCT comune di Salussola; Foglio 6 particelle 51 e 52 NCT comune di Dorzano		
DATI TECNICO-GESTIONALI			
(n.b. per impianti polifunzionali compilare la parte seguente della scheda per ciascuna linea impiantistica)			
Operazione di recupero:	R13 R3	Descrizione:	Messa in riserva e pretrattamento. Digestione anaerobica mesofila a umido delle frazioni organiche. Disidratazione digestato, preparazione miscela con materiali ligno-cellulosici. Biossidazione (compostaggio), maturazione. Raffinazione e raccolta sovvalli.
Conto proprio		Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto con indicazione dell'area di stoccaggio (rif. Tav 2.05 – rev. 00): <i>Area 1- Frazioni organiche (capannone - tempo massimo 4 giorni)</i> <i>Area 2 – Materiali ligno-cellulosici (tettoia - tempo massimo 26 giorni)</i>			Area di stoccaggio
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			

<u>02 01 03 scarti di tessuti vegetali</u>	2	
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa		
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	1	
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia		
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	1	
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	1	
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	1	
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	1	
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
<u>03 01 01 scarti di corteccia e sughero</u>	2	
<u>03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</u>	2	
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone		
<u>03 03 01 scarti di corteccia e legno</u>	2	
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
<u>15 01 03 imballaggi in legno</u>	2	
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1	
<u>20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</u>	2	
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)		
<u>20 02 01 rifiuti biodegradabili</u>	2	
20 03 altri rifiuti urbani		
20 03 02 rifiuti dei mercati	1	
Provenienza dei rifiuti: raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, attività agro-industriali, attività agro-forestali che non prevedono l'impiego di trattamenti chimici, rifiuti di giardini e parchi, manutenzione del verde		
Bacino di utenza: trattandosi di impianto non sottoposto a limitazioni non si indica il bacino d'utenza (Cfr. art. 181 comma 5 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.)		
Quantità autorizzata:	Frazioni organiche	35000 Mg/anno (tonnellate/anno)
	Materiali ligno-cellulosici	5000 Mg/anno (tonnellate/anno)
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di messa in riserva:	Frazioni organiche	354 Mg (506 m ³)
	Materiali ligno-cellulosici	351 Mg (1046 m ³)

Prodotti ottenuti dall'attività di recupero:

Compost destinato alla vendita (produzione prevista 10406 Mg/anno)

Biogas destinato alla produzione di biometano (produzione prevista 4325495 N m³/anno)

Rifiuti derivanti dall'attività di recupero, da conferire ad impianti terzi autorizzati:

Sovvalli da pretrattamento, depuratore, post-digestore (CER 19 12 12), sovvalli di raffinazione del compost (CER 19 05 01), compost fuori specifica (CER 19 05 03), oli esausti per pale gommate e macchinari vari (CER 13 02 05*)

ALLEGATO B (Pagine: 12)

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell’art. 29 – quater del D. Lgs. 152/2006.- Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell’ARPA e dell’ASL BI:

Prescrizioni Preliminari:

- I Poiché le tempistiche indicate dal proponente per la pulizia dei locali potrebbero non garantire idonee condizioni di salubrit  in relazione all’andamento stagionale. L’Azienda dovr  aumentare la frequenza delle pulizie tenendo conto delle problematiche legate all’andamento stagionale. Dovr  prevedere, in particolare, la possibilit  di svolgere almeno una pulizia infrasettimanale (oltre a quella settimanale prevista) nell’area di conferimento.
- II L’Azienda dovr  collocare un ulteriore piezometro a valle della zona di compostaggio.
- III Il set analitico monitorato dai piezometri deve essere integrato con la determinazione dei seguenti parametri: BOD₅, azoto ammoniacale, metalli (alluminio, antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo (VI), ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco), calcio, sodio, potassio, magnesio. Deve essere prevista una campagna di monitoraggio ante operam e prima di ogni campionamento deve essere misurata la soggiacenza della falda. Sulla base delle evidenze analitiche, potr  essere richiesta da parte degli Enti un’ulteriore integrazione del set analitico.
- IV Relativamente alla vasca acque di processo del depuratore, si ritiene preferibile la soluzione, peraltro contemplata nella relazione geotecnica, di realizzare la struttura fuori terra; tale soluzione oltre a garantire maggior franco rispetto alla falda, consente in maniera pi  agevole di verificare l’integrit  della struttura nel tempo.
- V Al fine di evitare situazioni di vulnerabilit  degli acquiferi derivanti dall’attivit  in progetto si assegnano le seguenti prescrizioni:
 - 1 prima della posa delle strutture adibite al contenimento di sostanze liquide potenzialmente contaminanti la falda (qualora non siano gi  predisposte di sistemi di controllo e contenimento di eventuali perdite), quali vasche dell’impianto di depurazione e digestore, il proponente dovr  posizionare uno strato di impermeabilizzazione di natura minerale o sintetica atto a diminuire la vulnerabilit  dell’acquifero; l’applicazione di tale accorgimento   reso necessario dalla necessit  dettata dalla relazione geotecnica di posare le strutture su uno strato di idonea portanza e quindi con elevata permeabilit . Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione dell’interno delle vasche, dovr  essere applicato un rivestimento con resina epossidica pi  additivo impermeabilizzante nel cls.
 - 2 Su tutte le vasche per acque di processo, acque industriali, percolati e acque di prima pioggia, prima dell’avvio dell’impianto, dovranno essere eseguite prove di tenuta e verifiche idrauliche; i relativi esiti, sottoscritti da tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella e all’ARPA. Tali verifiche devono essere ripetute in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che comportano lo svuotamento dell’impianto, comunque almeno una volta ogni 2 anni, trasmettendo gli esiti alla Provincia di Biella e all’ARPA.
 - 3 Formalizzazione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrit  dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione.
 - 4 Mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili,

-) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ecc....).
- 5 Compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, ecc ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta.
 - 6 Separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale.
 - 7 Disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto.
 - 8 Il serbatoio contenente metanolo dovrà essere a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine, inoltre la parete metallica esterna dovrà essere rivestita di materiale anticorrosione.
 - 9 Il serbatoio contenente metanolo dovrà essere dotato dei seguenti dispositivi:
 - un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - un'incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine;
 - 10 le caratteristiche di tenuta del serbatoio dovranno essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
 - 11 All'atto della dismissione, tutti i serbatoi dovranno essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

Prescrizioni inerenti il processo produttivo

- VI In merito all'uso del flocculante HIDROFLOC CL 91810 si osserva che la miscela non pericolosa, in relazione al suo stato fisico, ma contenente sostanze pericolose (per le quali è stata condotta una CSA vedi SDS sez. 15.2), in SDS al punto 1.2 Usi pertinenti fornisce la seguente indicazione: coadiuvante di processo. Il regolamento REACH impone che le sostanze o sostanze in miscela siano registrate in relazione ad un uso identificato che permette l'adeguata valutazione affinché sia garantito che tale uso sia sicuro in tutte le fasi di vita dalla fabbricazione allo stato di rifiuto. Poiché l'uso previsto (di cui il proponente non fornisce i quantitativi per Kg di materiale trattato) prevede poi che tale miscela risulti inglobata in una matrice destinata all'agricoltura o in generale a usi agronomici occorre comunicare a monte della catena di approvvigionamento per rendere identificato l'uso e avere rassicurazioni circa l'uso sicuro in tale modalità. Qualora non fossero fornite garanzie di uso sicuro l'utilizzatore deve rivolgersi ad altri fornitori che abbiano identificato tale tipo di utilizzo al fine di garantirne l'uso sicuro.
- VII In riferimento all'uso dei fanghi di depurazione nella miscelazione del compostaggio, occorre che l'utilizzatore di sostanze o sostanze in miscela comunichi a monte della sua catena di approvvigionamento i prodotti che entrano nel processo di depurazione, o nei trattamenti i cui reflui sono convogliati al depuratore (Upgrading del biogas), al fine di rendere il proprio uso identificato. Infatti l'uso di fanghi che possono contenere una sostanza con caratteristiche di pericolosità per la salute o l'ambiente deve essere valutato in fase di registrazione dal fabbricante di tale sostanza a seguito della comunicazione degli usi che fanno gli utilizzatori a valle. Se non sussistono le garanzie di uso sicuro tali fanghi

dovranno essere classificati e opportunamente caratterizzati attribuendo il loro corretto codice CER.

- VIII I fanghi destinati alla fase di compostaggio devono avere caratteristiche conformi a quelle previste nell'allegato IB del D.Lgs. 99/92; tali fanghi dovranno essere caratterizzati dopo la messa a regime dell'impianto e successivamente dovranno essere analizzati con frequenza almeno annuale. Nel caso in cui i fanghi siano non conformi all'invio al compostaggio, dovranno essere avviati allo smaltimento e gestiti in regime di deposito temporaneo.
- IX All'atto della sostituzione del biofiltro esausto i materiali di risulta dovranno essere correttamente recuperati o smaltiti.

Emissioni in atmosfera

- X Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- XI Poiché la tipologia di lavorazione è potenzialmente odorigena e potrebbe pertanto essere oggetto di molestia alla popolazione, come peraltro già accaduto su altri impianti simili in territorio regionale, si richiede che l'Azienda realizzi entro 6 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteo dispersiva, con le modalità descritte nella DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554, al fine di censire le fonti odorigene.
- XII Nell'ipotesi in cui vengano accertate molestie olfattive ascrivibili all'impianto in oggetto, l'Azienda dovrà operare in termini ragionevoli la progettazione esecutiva e la realizzazione delle componenti impiantistiche necessarie al confinamento di tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti freschi (anche sfalci e potature) e dei rifiuti prodotti, all'adeguamento delle strutture adibite ai ricambi d'aria ed il biofiltro alla nuova situazione di progetto. La fase di realizzazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di dettaglio sul quale si dovranno esprimere la Provincia di Biella ed ARPA – Sede di Biella.
- XIII L'Azienda dovrà prevedere l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza che garantisca, in caso di interruzione dell'alimentazione della corrente elettrica, almeno le funzioni elementari legate alla messa in sicurezza degli impianti.
- XIV L'Azienda dovrà garantire il rispetto delle Migliori tecniche disponibili per quello che concerne il funzionamento degli impianti ed il contenimento degli effluenti emessi in atmosfera, a tale scopo dovranno essere garantiti almeno 3 ricambi d'aria in tutte le aree in depressione. L'Autorità competente si riserva di prescrivere ricambi più frequenti nell'ipotesi in cui si rilevino malfunzionamenti o esposti relativi ad emissioni maleodoranti.
- XV L'Azienda, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di emissioni e di odori. Qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia all'ARPA ed al Comune territorialmente competente apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
- XVI L'autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere l'esecuzione con maggiore frequenza delle manutenzioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene qualora emergessero problematiche legate alla diffusione di odori molesti nelle aree contermini all'impianto.
- XVII Si approva il piano di monitoraggio proposto dall'Azienda e si confermano i limiti emissivi proposti con le seguenti modifiche:
Punto E1 Biofiltri:

COV	50	mg/Nm ³
NH ₃	10	mg/Nm ³
H ₂ S	2	mg/Nm ³
Polveri	5	mg/Nm ³
Odori	300	OUE/m ³

Punto E4 Caldaia:

CO	100	mg/Nm ³
NOx	80	mg/Nm ³

- XVIII L'Azienda dovrà inoltre prevedere la verifica, con cadenza semestrale, dell'efficacia di abbattimento dei biofiltri per i parametri COV, polveri e NH₃.
- XIX L'Azienda dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificheranno agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione ed il ripristino delle funzionalità. Vengono incluse nelle anomalie anche le accensioni della torcia. Se le tempistiche per il ripristino dovessero prolungarsi oltre i 3 giorni sarà necessario sospendere il conferimento di materiale. Al verificarsi di dette anomalie e/o guasti, l'Azienda dovrà tempestivamente informare gli Enti (Provincia, Comune e ARPA) competenti per territorio.
- XX L'Azienda dovrà provvedere ad inviare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA Piemonte NE sede di Biella, entro 60 giorni dal rilascio dell'Atto finale, una descrizione di dettaglio della torcia di emergenza con l'indicazione delle procedure di gestione delle anomalie di funzionamento della stessa.
- XXI Le modalità di campionamento ai biofiltri dovranno essere preventivamente concordate con ARPA, pertanto l'Azienda dovrà proporre una relazione di dettaglio su come intende gestire i campionamenti stessi.
- XXII Tutti i parametri dimensionali degli impianti indicati in fase progettuale devono corrispondere all'effettivo assetto emissivo che avrà lo stabilimento, in particolar modo la portata dei camini indicata deve riferirsi al reale valore di effluenti (Nm³/h) emessi in atmosfera; le eventuali perdite di carico a valle dei sistemi di aspirazione (determinate ad esempio dagli impianti di abbattimento) devono pertanto essere valutate in sede progettuale e sottratte dalle portate di targa dei ventilatori. Variazioni ritenute eccessive e non giustificate (ad esempio per impianti che modulano l'aspirazione in base al carico di lavoro), tra i parametri progettuali e quelli realmente riscontrati infatti possono determinare, in fase istruttoria, l'assegnazione di limiti incongruenti rispetto all'effettivo assetto impiantistico adottato e successivamente inficiare la veridicità dei risultati delle rilevazioni analitiche di controllo.
- XXIII I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- XXIV Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
- XXV La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
- XXVI L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

- xxvii La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
- xxviii Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
- xxix Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

Gestione rifiuti

- xxx Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso dovranno essere finalizzate ad accertare, per quanto possibile, eventuali anomalie o difformità prima della formale accettazione dei rifiuti, allo scopo di consentire il loro eventuale respingimento. Qualora eventuali non conformità emergessero a carico dei rifiuti già accettati, il proponente dovrà provvedere alla loro corretta gestione inviandoli presso impianti autorizzati al loro trattamento.
- xxxi Tutte le aree di stoccaggio dovranno essere contrassegnate con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto.
- xxxii Tutti i cassoni destinati al deposito temporaneo dei rifiuti devono essere mantenuti coperti
- xxxiii Al fine di evitare future problematiche di emissioni maleodoranti, tutte le aree esterne dovranno essere realizzate con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni idrici ed agevolare il convogliamento nella rete di raccolta.

Approvvigionamento idrico

- xxxiv Allo scopo di salvaguardare la risorsa idrica l'alimentazione alla vasca adibita all'approvvigionamento delle acque industriali dovrà avvenire prioritariamente utilizzando le acque di processo riciclate, in seconda battuta utilizzando le acque meteoriche e, solamente in ultima istanza, utilizzando le acque sotterranee in concessione.

Impatto acustico

- xxxv Il Comitato tecnico osserva che il proponente ha risposto, anche se non completamente, alle osservazioni. Le incongruenze relative ai livelli di rumore residuo e agli algoritmi di calcolo utilizzati infatti non sono state completamente risolte. In generale si osserva che la metodologia di valutazione adottata, sebbene nei principi sostanzialmente corretta, è alquanto complessa e suscettibile di ingenerare confusione.

I calcoli previsionali evidenziano un superamento del limite assoluto di immissione in periodo notturno sul lato Nord-Ovest, senza che siano state previste azioni correttive. Benché il potenziale superamento riguardi una piccola porzione di territorio ad uso agricolo e priva di insediamenti abitativi, si ritiene in ogni caso che l'azienda debba adoperarsi affinché siano rispettati i limiti di legge in qualunque porzione di territorio esterna alla proprietà. Si richiede pertanto che nel termine dei 60 giorni dal rilascio del provvedimento finale, il proponente fornisca un aggiornamento della relazione previsionale di impatto acustico allo scopo di chiarire le incongruenze rimanenti e proporre degli interventi di mitigazione atti a garantire in ogni condizione il rispetto dei limiti di legge relativamente alle immissioni nelle aree esterne a quella in cui verrà realizzato il progetto.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

xxxvi Il proponente non ha considerato le possibili interferenze della roggia che attraversa la proprietà con le aree interessate dalle nuove realizzazioni. Nel caso in cui le attività di scavo interferiscano con il tracciato della roggia, la stessa deve essere salvaguardata relativamente alla sua funzionalità ed eventualmente ripristinata.

xxxvii Dalla verifica delle tavole di progetto presentate si riscontra quanto segue:

4. nella tavola 2.04 *Planimetria approvvigionamento e scarichi*, la roggia passante sotto la proprietà risulta essere sotto l'area prevista per il posizionamento dei biofiltri, rampa accesso capannone conferimento, zona rifornimento gasolio. Nella tavola 2:25 Biofiltro-prospetti tuttavia non viene mai indicata la roggia, nemmeno nei prospetti dell'opera dove sono visibili le sottofondazioni dei fabbricati.
5. Si rileva inoltre che nella tavola 2.04 sono stati disegnati dei pozzetti/griglie di raccolta acque in prossimità del serbatoio del gasolio, una in prossimità del depuratore e una nell'area dove sorgerà il biofiltro sezione 4.
6. Negli elaborati grafici richiamati in precedenza sempre nella stessa tavola la linea di raccolta acque meteoriche S3 proveniente dalle tettoie e capannoni non va ad un recapito finale ma viene interrotta.

L'Azienda dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella copia degli elaborati 2.04 e 2.25 epurati dagli errori segnalati entro 60 giorni dal rilascio dell'atto finale.

Salute e sicurezza

xxxviii In riferimento a indicazioni di letteratura e specificatamente alle LG "Il compostaggio" Bozza marzo 2009 - Regione Piemonte (citata dal proponente al paragrafo dei monitoraggi ambientali del Documento di valutazione del rischio biologico per i lavoratori) si evidenzia la criticità rispetto al rischio da agenti microbiologici per la presenza di edifici civili ad una distanza dalla recinzione compresa fra ~ 50 e ~ 200 m. Tale documento consiglia una distanza minima superiore ai 200-250 metri, pertanto si ritiene che tale criticità possa essere gestita attraverso il controllo delle condizioni microbiologiche alla recinzione dell'impianto ed eventuali azioni correttive in caso di alterazioni delle condizioni del sito prima della costruzione dell'impianto. Si richiede quindi di eseguire il monitoraggio degli agenti biologici che sono già stati identificati per la valutazione del rischio biologico dei lavoratori addetti all'impianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Microrganismi vitali a 22°C, Microrganismi vitali a 36°C, Escherichia coli, ente robacteriaceae, miceti) esternamente la recinzione dell'impianto a nord-est, a sud-est e a sud-ovest dove si evidenziano edifici ad uso civile; per una comparazione delle condizioni preesistenti; si richiede il monitoraggio di tali punti sia nella fase precedente l'avvio dell'impianto e nello stesso periodo stagionale, in estate (Luglio/agosto), che dopo l'avvio dell'impianto, ripetuto almeno annualmente durante il periodo estivo, con comunicazione preventiva della data di monitoraggio (15 giorni prima) e l'invio degli esiti di tali controlli al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'attenzione della Dott.ssa Nadia Agostino (prevenzione@aslbi.piemonte.it).

xxxix L'Azienda dovrà mettere in opera interventi atti al controllo delle colonizzazioni da insetti e roditori con procedure standardizzate di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza adeguata.

Piano di monitoraggio e controllo

xl L'azienda entro il mese di aprile di ogni anno dovrà inviare agli Enti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente.

Prescrizioni assegnate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale di Biella:

- ✚ Il progetto definitivo dell'insediamento, da redigersi nelle forme previste dall'Allegato I del DM 07.08.2012, sia sottoposto a parere preventivo secondo le procedure di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.
- ✚ Il carico di incendio specifico di progetto in tutti i compartimenti sia limitato in modo tale da garantire il livello 3 di prestazione contro l'incendio così come definito nell'allegato al DM 09.03.07 per l'intero insediamento tenuto conto del valore di resistenza al fuoco previsto per le strutture.
- ✚ I dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, siano scelti in conformità ai criteri dettati dall'art. 3 del DM 03.11.2004.
- ✚ La rete idrica antincendi sia realizzata in conformità alle norme UNI 10779 garantendo le prestazioni idrauliche previste per le aree di livello 3.
- ✚ Siano disponibili n. 2 estintori carrellati a polvere di capacità estinguente A-IIB-C secondo UNI EN 1866 ovvero A-B2-C secondo UNI 9492.
- ✚ Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica sia ubicato all'esterno o in altra posizione protetta e intervenga sulla linea prima dell'ingresso all'interno del fabbricato.
- ✚ Per l'impianto elettrico siano adottate le misure contro l'innescò e la propagazione dell'incendio previste dalla norma CEI 64-8 - sezione 751 e sezione 752.
- ✚ Per il locale trasformatori siano adottate le misure di sicurezza antincendi dettate dal capitolo 7.6 della norma CEI 11-1.
- ✚ Nelle zone con pericolo di esplosione, da individuarsi secondo le modalità previste dall'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008, siano adottate le misure contro le esplosioni previste dall'Allegato L del citato decreto, con particolare riferimento:
 - alla guida CEI 31-55 per i sistemi di trasporto dei fluidi infiammabili e delle polveri ai fini del controllo degli inneschi di origine elettrostatica;
 - alla norma CEI 31-33 per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas/vapori/nebbie;
 - alla norma CEI 31-67 per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri.
- ✚ I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio siano:
 - Non sezionabili mediante il dispositivo di emergenza predisposto per l'alimentazione del fabbricato;
 - Protetti dagli effetti del fuoco per il tempo di funzionamento previsto e/o da guasti di altri circuiti;
 - Non costituenti causa di folgorazione per le squadre VV.F.
- ✚ L'insediamento sia protetto dal rischio di fulminazione in conformità alle norme CEI 81-10.
- ✚ L'impianto di rivelazione e allarme incendi sia realizzato in conformità alla norma UNI 9795 completo dei dispositivi di trasmissione a distanza dei segnali di allarme e guasto (da richiedere in assenza di presidio costante della centrale).
- ✚ La postazione di ricarica dei carrelli elevatori di tipo elettrico sia conforme alle prescrizioni dettate dalla norma CEI 21-42.
- ✚ Impianto fotovoltaico:
 - Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica sia ubicato all'esterno o in altra posizione protetta e intervenga in modo tale da aprire i circuiti

alimentati in corrispondenza alle scatole di giunzione dei pannelli e dei generatori PV posti sul tetto;

- I pannelli siano installati ad almeno 50 cm dalle aperture del fabbricato, sia perimetrali che a soffitto, e su strutture in grado di garantire il livello 3 di prestazioni contro l'incendio. In caso contrario, le giunzioni di elementi in corrente continua a tensione pericolosa avvengano con cavi resistenti al fuoco e le relative scatole di giunzione siano protette in modo equivalente;
- Sia installata la segnaletica di avvertimento conforme al D.Lgs. 81/2008 (sfondo giallo - scritta nera) riportante la dicitura "ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (xxx. Volt)";
- Tutti i componenti in corrente continua e l'inverter siano esterni al fabbricato alimentato.

Eventuali gruppi di continuità costituenti pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso siano dotati di dispositivo per il sezionamento di emergenza dei circuiti serviti e ubicati in locali dedicati e compartimentati REI 120.

Prescrizioni assegnate da CORDAR S.p.a BIELLA SERVIZI:

Si prescrive che l'immissione dei reflui nella pubblica fognatura di Salussola recapitati nel collettore C05 adducante all'impianto di depurazione di Massazza (vedasi allegato estratto planimetrico – Allegato E) sia ammessa alle seguenti condizioni:

a) L'immissione è relativa agli scarichi individuati nella seguente tabella:

1	T	Scarico delle acque reflue industriali prodotte nell'impianto di recupero energetico per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biometano), mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio
	M	L'approvvigionamento idrico dell'unità locale utilizzato per gli usi industriali è costituito da pozzo; essendo stata prevista da parte dell'Utente, l'installazione di un idoneo misuratore di portata in uscita sulla linea di scarico, il volume di refluo scaricato, utile ai fini della determinazione del canone, sarà rappresentato dalla totalità del volume misurato sulla linea di scarico. Detto misuratore deve essere sigillato mediante sigillo CORDAR e l'Utente è tenuto a mantenerne perfettamente la funzionalità a sua cura e spese.
	A	I reflui indicati dovranno essere preventivamente trattati, prima dello scarico, in un impianto di trattamento con sezioni di pretrattamento, trattamento biologico, di ispessimento fanghi e acqua trattata che garantisca i limiti previsti alla lettera o) dal presente allegato. L'Utente è tenuto a mantenere perfettamente in funzione, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento e a controllarne periodicamente l'efficienza di esercizio. Per specifiche esigenze funzionali dei collettori, dei tratti fognari e del depuratore Cordar ricevente, la quantità massima di refluo industriale scaricabile dall'Utente non deve essere superiore a 2,48 l/s. Deve essere previsto, prima dello scarico, un idoneo sistema di campionamento del refluo atto a garantire le operazioni di controllo il cui mantenimento dell'agibilità è a cura e spese dell'Utente.
2	T	-
	M	-
	A	-
3	T	-
	M	-
	A	-
T-Tipologia / M-Misurazione e campionamento / A-Altro		

- b) Ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. è espressamente vietata l'immissione di rifiuti liquidi in fognatura pubblica/collettore CORDAR.
- c) L'Utente sarà responsabile di ogni danno che potesse derivare, a seguito del proprio scarico, alla fognatura pubblica e/o ai collettori/depuratori CORDAR, nei confronti delle persone e cose di terzi.
- d) Saranno in perpetuo a suo carico tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e spurgo necessarie a garantire l'efficienza del condotto di allacciamento alla fognatura pubblica.
- e) L'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura/collettore CORDAR è subordinata al versamento, da parte dell'Utente, dei canoni di fognatura e depurazione.

- f) L'Utente si impegna a stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato apposito Contratto di Utenza, in mancanza del quale, il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente istanza non può trovare accoglimento.
- g) Il canone dovuto annualmente per lo scarico delle acque reflue industriali è calcolato secondo la formula $T2 = F2 + (B1 + B2 + B3 + B4 + B8 + B9) \times V$ dove F2 è il termine fisso di allacciamento, B1 è il termine relativo allo scarico in fognatura, B2 è il termine relativo riferito alla portata, B3 è il termine relativo alla depurazione riferito al COD, B4 è il termine relativo alla depurazione riferito ai tensioattivi, B8 è il termine relativo alla depurazione riferito all'ammoniaca (NH₄) e B9 è il termine relativo alla depurazione riferito ai solidi sospesi totali. Qualora lo scarico preveda il solo allontanamento delle acque di prima pioggia prevedendone la separazione dalle acque di seconda pioggia, il canone dovuto annualmente per lo scarico è determinato secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R.
- h) Qualora il Comune di SALUSSOLA e/o CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI addivenissero a riforma della propria fognatura, l'Utente dovrà a Sua cura e spese provvedere al conseguente rifacimento e raccordo del proprio condotto.
- i) CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dal funzionamento del collettore nel quale scaricherà il condotto e pertanto non risponderà di qualsiasi inconveniente dovuto ad ingorghi o rigurgiti che si verificassero nella fognatura pubblica, nel collettore CORDAR e/o nella tubazione di scarico.
- j) Qualora, nonostante tutte le precauzioni adottate, dovesse essere arrecato danno alla fognatura CORDAR per cause dipendenti dallo scarico dell'Utente, quest'ultimo sarà tenuto alla riparazione completa dei danni prodotti, qualunque possa essere la loro entità.
- k) L'Utente si impegna ad osservare ogni altra prescrizione imposta da CORDAR S.p.A. e/o da altre autorità preposte secondo quanto previsto dalle normative e dai regolamenti vigenti.
- l) Ulteriori o modificati allacciamenti ai tratti di fognatura privata già recapitate nel collettore CORDAR sono soggetti all'aggiornamento degli atti rilasciati secondo la procedura indicata dal Regolamento di fognatura e depurazione approvato con deliberazione n. 223 del 3 Marzo 2008 dall'Autorità d'Ambito n. 2 del Piemonte.
- m) Ogni variazione nella tipologia e/o qualità e/o quantità dei reflui scaricati dovrà essere segnalata a CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI.
- n) L'Utente si impegna a rispettare altresì:
- ogni altro provvedimento o intervento tecnico e/o amministrativo, di competenza del Comune nel quale ha luogo lo scarico;
 - eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente in materia di tutela dell'igiene pubblica;
- o) L'immissione del reflui previsti alla lettera a) è subordinata all'osservanza:
- dei valori limite di emissione in fognatura previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che l'Utente dichiara espressamente di conoscere e rispettare.
 - Delle prescrizioni riportate dalla tabella 5 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento anche a quanto riportato nella nota 2 della medesima tabella, che l'Utente dichiara espressamente di conoscere e rispettare.
 - Secondo quanto previsto alla nota 2 della Tabella 5 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e considerata la capacità depurativa dell'impianto di MASSAZZA dove vengono convogliati i reflui, si autorizzano in deroga i limiti previsti alla Tabella CORDAR (Allegato E).
 - Di ogni altra norma di legge e/o delle disposizioni impartite dalla Regione Piemonte e da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI nella materia di cui trattasi.

L'inosservanza anche parziale delle sopraccitate disposizioni può comportare la sospensione della ricezione dello scarico.

**Prescrizioni assegnate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO e VC:**

- Per accertare definitivamente il rischio archeologico si prescrive, per l'espressione del parere sull'opera una campagna sondaggi e si richiede, secondo l'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previsti dall'art. 25, comma 8 lettera e) del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Le operazioni di verifica archeologica devono essere eseguite da archeologi professionisti a cura e a spese della Committenza, in regime di riserva statale sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza (art. 88 del D.Lgs. 42/2004) e con direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in archeologia (D.M. 60/2009; art. 13 della Circ. n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia).
- Si segnala fin d'ora, inoltre, che in caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti.
- Si richiede di trasmettere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO e VC il nominativo e il curriculum dell'archeologo individuato e di essere informati sulla realizzazione dell'opera per i dovuti sopralluoghi, contattando anche per le vie brevi il responsabile dell'istruttoria dott. Francesco Rubat Borel (francesco.rubatborel@beniculturali.it).

Prescrizioni assegnate dal Servizio Concessioni Demanio Stradale della Provincia di Biella:

- Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 27/02/2015 e ss.mm.ii..
- L'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; in ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Nella fattispecie all'istanza di installazione di cantiere, il Proponente dovrà integrare la documentazione progettuale con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della connessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Bianco" e n. 143 "Vercellese", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale o parziale della strada, non autorizzate.
- Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, delle banchine, dei fossi, delle cunette e di tutte le pertinenze stradali comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero modificazioni delle sezioni stradali o cedimenti del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, il Proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi.
- Avanti l'esecuzione dei lavori il Proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.
- Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa, ed il Proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi.
- La realizzazione delle opere interferenti con la viabilità, nonché l'occupazione di suolo pubblico è subordinata alla trasmissione del provvedimento conclusivo positivo della Conferenza dei Servizi a questo servizio. L'efficacia del presente parere è tuttavia subordinata

all'emissione da parte dello scrivente servizio, di specifico provvedimento amministrativo atto a disciplinare gli specifici aspetti tecnici e tributari concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in applicazione del vigente regolamento COSAP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 e ss.mm.ii.. Inoltre in applicazione all'art. 8 del Regolamento COSAP sopraccitato, il Proponente dovrà garantire la corretta esecuzione delle opere attraverso un deposito cauzionale e/o una fideiussione con beneficiaria l'Amministrazione provinciale di Biella.

- Poiché la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, implica un aumento del traffico interessante le arterie della SP 322 e della SP 143, in relazione ai possibili impatti generati dall'esercizio dello stesso sulla viabilità provinciale oltretutto in un'ottica di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, si prescrive di progettare un miglioramento funzionale dell'incrocio tra le SS.PP. 322 "Salussola-Brianco" e 143 "Vercellese", prevedendo idonee corsie specializzate di accumulo lungo l'asta principale della S.P. 143 da redigersi in conformità al D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali". A tal fine il Proponente dovrà presentare idonea soluzione progettuale da sottoporre a questo Ente per la relativa approvazione, la quale andrà realizzata entro la data della messa in esercizio dell'impianto stesso.

▪ PRESCRIZIONI GENERALI

I lavori tutti occorrenti dovranno essere eseguiti in modo da non recare intralcio o interruzione al transito.

Il Richiedente dovrà provvedere all'apposizione ed al mantenimento della segnaletica necessaria, a norma del vigente Codice della Strada, alla segnalazione ed alla deviazione della circolazione ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs 285/92 e degli Art. 30 – 43 del D.P.R. 495/92, e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/02.

Qualora si intendessero apportare variazioni rispetto a quanto autorizzato, il richiedente dovrà presentare specifica domanda a questo Ente.

Qualora si apportassero lievi varianti al progetto presentato, il richiedente dovrà comunicarle a questo Ente e concordare le modalità di esecuzione e ripristino.

In caso di lavori di rettifica o allargamento della sede stradale il richiedente, a semplice richiesta, dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire le modifiche delle opere concesse che risultassero eventualmente necessarie per la realizzazione dei lavori di sistemazione della Strada Provinciale.

▪ CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE PERCORRENZE:

L'attraversamento della strada provinciale per posa della tubazione dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e sarà interrato alla profondità non minore di ml. 1,00 dal piano viabile bitumato.

Gli scavi interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni: scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo al piano viabile bitumato e ml. 1,50 per le tubazioni posate in banchina; dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.

Percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di ml. 0,30 dal piano viabile bitumato.

In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro.

In corrispondenza di eventuali tombini ed acquedotti l'impianto passerà sotto il fondo dei manufatti stessi senza modificare le opere d'arte.

Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.

▪ CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RIPRISTINI DEL MANTO STRADALE.

1 Manto bitumato.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come sotto riportato; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Il riempimento dello scavo sarà completamente in misto stabilizzato steso e costipato a strato di spessore non superiore a cm 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali: cm 30 di massiciata in misto cementato opportunamente rullata, cm 10 di conglomerato bituminoso per strato di base, cm 4 di conglomerato bituminoso di tipo binder, tappeto dello spessore non inferiore a cm 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le percorrenze, m 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti e sormontando di m 1,00 per lato la sezione di scavo delle buche.

La ricostruzione della pavimentazione bitumata provvisoria dovrà avvenire, entro 15 giorni dall'apertura degli scavi, secondo le seguenti modalità:

- la pavimentazione, dello spessore di cm 10, in conglomerato bituminoso, sarà ricostruita a cura e spese del richiedente a conclusione dei lavori di scavo e rinterro, prima della rimozione del cantiere e della riapertura al transito veicolare;
- i successivi strati di pavimentazione, saranno ricostruiti a cura e spese del richiedente entro i successivi 30 giorni.

Qualora la rimessa in pristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, questo Settore si riserva di prescrivere a carico del richiedente l'intervento di fresatura e la successiva stesa di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 4 su tutta la superficie stradale interessata dell'intervento.

Nel caso si verificano cedimenti tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con binder previa fresatura.

2 Pozzetti.

Laddove saranno posati pozzetti in carreggiata o in banchine bitumate dovranno essere effettuate chiusure con bitume a caldo essenziale per la completa sigillatura delle parti di conglomerato bituminoso a contatto col pozzetto.

3 Segnaletica.

A conclusione dei lavori di ricostruzione del manto bitumato dovrà essere ripristinata, come all'origine, la segnaletica orizzontale ed eventualmente quella verticale.

▪ RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA CARREGGIATA.

Prima del ripristino definitivo, come previsto al punto precedente, il concessionario dovrà richiedere un sopralluogo di verifica dell'intervento da parte del Personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per concordare le modalità esecutive dell'intervento stesso.

A conclusione del ripristino definitivo dovrà essere inviato Certificato di Regolare Esecuzione a firma di un Tecnico abilitato.

ALLEGATO C (Pagine: 2)

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
Periodo di competenza	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti	Testo		Descrizione e

ottenuti			caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

ALLEGATO D (Pagine: 2)

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29 – quater del D. Lgs. 152/2006.- Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Bianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nel presente allegato vengono riportate parte delle prescrizione già indicate nell'Allegato B al fine di favorire l'attività delle autorità preposte al controllo delle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento.

Termine di messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.

L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare ai punti di emissione due rilevamenti delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio, in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.

L'Azienda dovrà effettuare autocontrolli analitici sui punti di emissione con la seguente cadenza:

E1 ed E3 Semestrale
E2 ed E4 Annuale

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Biofiltro	205.200	24	Continua	ambiente	Polveri	5	1,03	2	4 x (23.5x12)	Filtrazione biologica.
						C.O.V.	50	10,26			
						NH ₃	10	2,05			
						H ₂ S	2	0,41			
						Odori	300 O _{Ue} /m ³				
E2	Torcia di emergenza	1.000	n.p.	Saltuaria (solo emergenza)	-	CO	100	0,10	10	1,5	-
						SO ₂	350	0,35			
						COV	20	0,02			
E3	Upgrading biogas	250	24	Continua	70	CH ₄	5 % (v.v. CO ₂)		5	0,2	Scrubber*
E4	Caldaia Upgrading biogas (0,5 MW)	500	n.p.	Saltuaria	70	CO	100	0,05	4	0,2	-
						NO _x	80	0,04			


*) Scrubber a umido, strippaggio, carboni attivi per attività di: deidratazione, desolforazione, rimozione dell'ammoniaca gassosa, mercaptani, silossani e particolato (Vedi 1.01 Relazione tecnica dei processi produttivi).

ALLEGATO E (Pagine: 5)


Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29 – quater del D. Lgs. 152/2006.- Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Bianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

SCARICHI

COROGRAFIA GENERALE CON I TRATTI FOGNARI ADDUCENTI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MASSAZZA



**PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E DEL PUNTO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA - A:
PUNTO D'IMMISSIONE IN FOGNATURA COMUNALE PREVIO COLLEGAMENTO TRAMITE TRATTO PRIVATO IN
PROGETTO TRA L'INSEDIAMENTO E IL PUNTO A**



CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEI RIFIUTI LIQUIDI
LIMITI DI ACCETTABILITA'

TABELLA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PARAMETRO	unità di misura	scarichi impianti CORDAR > 2000 ab	scarichi impianti CORDAR < 2000 ab	scarichi in fognatura D. L.vo 152/99	scarichi assimilati domestici	scarichi di acque reflue industriali	industrie di lavaggio lane sucide	percolato di discariche RSU	scarichi degli autolavaggi	smaltimento fosse biol agroalimnt	smaltimento di altri rifiuti liquidi
PH		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	4,5 - 10,5	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5	4,5 - 10,5	4,5 - 10,5
Temperatura	°C	vedasi nota 1	vedasi nota 1	vedasi nota 3	30	40	40	40	40	40	40
Colore		non perc. con diluiz. 1:20	non perc. con diluiz. 1:20	non perc. con diluiz. 1:40	non perc. con diluiz. 1:40	non perc. con diluiz. 1:80	non perc. con diluiz. 1:80	non perc. con diluiz. 1:80	non perc. con diluiz. 1:80	non perc. con diluiz. 1:160	non perc. con diluiz. 1:160
Odore		non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia	non causare molestia
materiali grossolani	%p	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	< 10 %	< 5 %
solidi sospesi	mg / lt	< 35	< 80	< 200	< 700	< 500	< 10.000	< 2.000	< 500	< 70.000	< 80.000
BOD5	mg / lt	< 25	< 40	< 250	< 300	< 3.000	< 8.000	< 2.000	< 2.000	< 60.000	< 30.000
COD	mg / lt	< 125	< 160	< 500	< 700	< 5.000	< 12.000	< 5.000	< 5.000	< 180.000	< 100.000
Alluminio	mg / lt	< 1	< 1	< 2	< 2	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 50
Arsenico	mg / lt	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	n.a.	n.a.
Bario	mg / lt	< 20	< 20	—	< 20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Boro	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
Cadmio	mg / lt	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.a.	n.a.
Cromo totale	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	n.a.	n.a.
Cromo VI	mg / lt	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	n.a.	n.a.
Ferro	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 4	< 25	< 25	< 40	< 25	< 50	< 50
Manganese	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 40	< 40
Mercurio	mg / lt	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	n.a.	n.a.
Nichel	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	n.a.	n.a.
Piombo	mg / lt	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	n.a.	n.a.
Rame	mg / lt	< 0,1	< 0,1	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	n.a.	n.a.
Selenio	mg / lt	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	n.a.	n.a.
Stagno	mg / lt	< 10	< 10	—	< 10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Zinco	mg / lt	< 0,5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	n.a.	n.a.
Cianuri totali	mg / lt	< 0,5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cloro attivo libero	mg / lt	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Solfuri	mg / lt	< 1	< 1	< 2	< 2	< 10	< 15	< 2	< 2	< 20	< 20
Solfiti	mg / lt	< 1	< 1	< 2	< 2	< 10	< 15	< 2	< 2	< 20	< 20
Solfati	mg / lt	< 1.000	< 1.000	< 1.000	< 1.000	< 3.000	< 3.000	< 1.000	< 1.000	< 1.000	< 5.000
Cloruri	mg / lt	< 1.200	< 1.200	< 1.200	< 3.000	< 3.000	< 3.000	< 3.000	< 3.000	< 3.000	< 5.000
Fluoruri	mg / lt	< 6	< 6	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12	< 12
Fosforo totale	mg / lt	< 10	< 10	< 10	< 30	< 30	< 60	< 30	< 60	< 600	< 60
Azoto ammoniacale	mg / lt	< 15	< 15	< 30	< 50	< 50	< 250	< 3.000	< 50	< 1.000	< 3.000
Azoto nitroso	mg / lt	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 6	< 6
Azoto nitrico	mg / lt	< 20	< 20	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 60	< 60
Grassi e oli A. e V.	mg / lt	< 20	< 20	< 40	< 40	< 80	< 5.000	< 40	< 40	< 100.000	< 5.000
Idrocarburi	mg / lt	< 5	< 5	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	n.a.	n.a.
Fenoli	mg / lt	< 0,5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	n.a.	n.a.
Aldeidi	mg / lt	< 1	< 1	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Solventi organici aromatici	mg / lt	< 0,2	< 0,2	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	n.a.	n.a.
Solventi organici azotati	mg / lt	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	n.a.	n.a.
Tensioattivi totali	mg / lt	< 2	< 2	< 4	< 20	< 80	< 300	< 40	< 80	< 40	< 300
Pesticidi fosforati	mg / lt	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	n.a.	n.a.
Pesticidi totali esclusi fosforati	mg / lt	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	n.a.	n.a.
aldrin	mg / lt	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
dieldrin	mg / lt	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
endrin	mg / lt	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002
isodrin	mg / lt	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002
solventi clorurati	mg / lt	< 1	< 1	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Escherichia coli	UFC / 100ml	< 5.000	< 5.000	–	–	non applicabile					
saggio tossicità		max 50%	max 50%	max 80%	non applicabile						

ametri per i quali non possono essere previsti limiti meno restrittivi (vedasi tabella 5 allegata al D.L.vo 11.05.1999 n.152)
ametri massimi autorizzabili, in deroga, per scarichi di acque reflue industriali convogliate agli impianti centralizzati di Cossato-Spolina, Biella e di Massazza (fermo restando il limite di non superamento della capacità depurativa complessiva di ciascun depuratore)
ametri massimi autorizzabili, in deroga, per conferimento di rifiuti liquidi all'impianto centralizzato di Cossato - Spolina
a 1 : Vedansi note 1-7 della tabella 3 allegata al D. L.vo 11.5.99 n. 152
a 2 : Per gli altri impianti minori gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare la tabella 3
a 3: Per l'assimilabilità degli scarichi, vedere anche l'allegato 3 alla Legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990 n.13 e succ. modifiche ed integrazioni
a 4: fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del D.L.vo 152/99, Cordar s.p.a. potrà eccezionalmente autorizzare scarichi/smaltimenti con limiti superiori a quelli previsti nelle tabelle da 5 a 10, purchè non sia superata la capacità depurativa complessiva di ogni singolo impianto di depurazione, fatte salve le esigenze della conservazione e del buon funzionamento delle fognature e dei relativi impianti di depurazione

ALLEGATO F (Pagine: 1)

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. – Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29 – quater del D. Lgs. 152/2006.- Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI).

PERMESSO DI COSTRUIRE

Si rilascia il titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle installazioni civili rappresentate negli elaborati grafici elencati di seguito:

Tav. 2.02 – rev. 01	Planimetria generale allo stato di progetto
Tav. 2.04 – rev. 01	Planimetria punti di approvvigionamento e scarichi idrici
Tav. 2.06 – rev. 01	Planimetria tubazione ad attacco rete SNAM
Tav. 2.07 – rev. 00	Planimetria tubazione alla rete Cordar
Tav. 2.10 – rev. 00	Planimetria impianto aspirazione
Tav. 2.13 – rev 00	Allacciamento pozzetto Cordar e pozzetto prelievo campioni
Tav. 2.16 – rev 00	Planimetria generale risanamenti e nuove costruzioni
Tav. 2.18 – rev 00	Capannone area pretrattamento – Raffronto stato di fatto / stato di progetto – Planimetria
Tav. 2.19 – rev 00	Capannone area pretrattamento – Raffronto stato di fatto / stato di progetto – Sezioni
Tav. 2.21 – rev 01	Capannone area – Raffronto stato di fatto / nuove costruzioni – Prospetti est, nord e sud – Nuove costruzioni
Tav. 2.22 – rev 00	Torcia – Prospetti e pianta
Tav. 2.23 – rev 00	Digestore, vasca grezza e fermentata – Prospetti
Tav. 2.24 – rev 01	Gasometro – Prospetti
Tav. 2.25 – rev 00	Biofiltro – Prospetti
Tav. 2.26 – rev 01	Depuratore – Prospetti
Tav. 2.27 – rev 00	P&ID
Tav. 2.31 – rev 00	Planimetria generale – opere di mitigazione ambientale
Tav. 2.34 – rev 01	1 - Gasometro / Planimetrie, pianta e prospetti
Tav. 2.35 – rev 00	2 - Digestore / Planimetrie, pianta e prospetto
Tav. 2.36 – rev 00	3 - Biofiltro / Planimetrie, pianta, sezione e prospetto
Tav. 2.37 – rev 01	4 - Vasche 1° e 2° pioggia / PI animetria, pianta e sezioni
Tav. 2.38 – rev 00	5 - Vasche di processo / Planimetria, pianta e sezioni
Tav. 2.39 – rev 00	6 - Pretrattamento / Planimetria, pianta e sezioni
Tav. 2.40 – rev 01	7- Depuratore / Planimetria, pianta e prospetti
Tav. 2.41 – rev 01	Sezioni topografiche sovrapposte – Piano campagna attuale – Piano campagna di progetto
Tav. 2.43 – rev 00	Tubazioni biometano e fognatura su S.P. 322 – Planimetria e sezione tipo

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE